

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 150° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	8
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	11
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	15
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	21
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	24
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	29
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	36
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	69
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	73
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	74

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) .....	Pag.	6
--	------	---

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	Pag.	77
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

Mafia .....	Pag.	78
Riforme istituzionali .....	»	81

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag.	86
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	88

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	89
--------------------	------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

70ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 007 0 00, C 21ª, 0023)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in materia di autorizzazioni a procedere, nel senso di procedere immediatamente all'esame del *Doc. IV*, n. 104.

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 104, contro il senatore Liberatori, per i reati di cui agli articoli 479 e 324 (323) del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio).

(R 135 0 00, C 21ª, 0092)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Dionisi di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV*, n. 87, contro il senatore Putignano, per il reato di cui agli articoli 317 e 110 del codice penale (concussione).

(R 135 0 00, C 21ª, 0093)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti. Interviene il senatore COCO.

La Giunta ascolta il senatore PUTIGNANO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pone domande il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Putignano, prendono la parola i senatori DELL'OSSO, BODO, DI LEMBO, COVI, PINTO e il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere. Pertanto deve considerarsi preclusa l'ulteriore richiesta dell'autorità giudiziaria di autorizzazione all'espletamento di perquisizioni domiciliari. La Giunta incarica quindi il senatore Covi di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### VERIFICA DEI POTERI

##### **Regione Liguria**

(R 019 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0018)

La senatrice MAISANO GRASSI, relatrice per la regione Liguria, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta all'unanimità - accogliendo la proposta formulata in tal senso dalla relatrice - delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione stessa, e cioè: Acquarone, Boffardi, Cappelli, Daniele Galdi, Forcieri, Guglieri, Orsini, Pischedda, Rognoni e Ruffino.

##### **Regione Trentino-Alto Adige**

(R 019 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0019)

La senatrice PEDRAZZI CIPOLLA, relatrice per la regione Trentino-Alto Adige, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta all'unanimità - accogliendo la proposta formulata in tal senso dalla relatrice - delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione stessa, e cioè: Anesi, Boso, Ferrari Karl, Postal, Riz, Robol e Rubner.

##### **Regione Umbria**

(R 019 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0020)

Il senatore PINNA, relatore per la regione Umbria, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta all'unanimità - accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore - delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione stessa, e cioè: Casoli, Lama, Nocchi, Radi, Saporito, Sartori e Tossi Brutti.

##### **Regione Lazio**

(R 019 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0006)

Il senatore SELLITTI, relatore per la regione Lazio, informa che in data odierna è pervenuta la rinuncia ad un ricorso elettorale avverso la proclamazione del senatore Moschetti. Chiede pertanto il rinvio dell'esame al fine di riformulare le conclusioni.

La Giunta unanime conviene.

**Regione Lombardia**(R 019 0 00, C 21<sup>a</sup>, 0008)

Il senatore VENTRE, relatore per la regione Lombardia, riferisce sulla documentazione acquisita in ordine al ricorso elettorale proposto avverso il gruppo della Lega Alpina Lumbarda, osservando che tale documentazione non è sufficiente per chiarire del tutto le questioni sollevate dal ricorso. Propone pertanto di richiedere ulteriore documentazione alla Corte d'Appello di Milano, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, del Regolamento per la verifica dei poteri.

La Giunta approva all'unanimità la proposta del senatore Ventre.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
TORLONTANO

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069)**

**Fagni ed altri: Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438)**

**Zuffa ed altri: Modifica ed integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510)**  
(Rinvio dell'esame congiunto)

Il senatore GUALTIERI fa presente che è assolutamente necessaria la presenza di un rappresentante del Governo, ed in particolare del Ministro della Giustizia. Non ritiene pertanto che l'esame del provvedimento possa aver luogo, data l'assenza di rappresentanti del Governo. D'altra parte, nella fase in cui il testo in esame era assegnato alla sola Commissione giustizia, quest'ultima aveva deciso di procedere ad una serie di audizioni di operatori della giustizia, giusta l'articolo 47 del Regolamento, prima di dare l'avvio all'esame. Anche le Commissioni riunite dovrebbero procedere a queste audizioni, in ragione della particolare delicatezza della materia oggetto del decreto. Rileva poi che è in corso presso la Commissione bilancio un'indagine conoscitiva sulla spesa sanitaria, le cui conclusioni avrebbero importanti riflessi sull'esame del provvedimento. Propone pertanto un rinvio dell'esame.

La senatrice ZUFFA condivide la proposta del senatore Gualtieri, e sottolinea l'opportunità di sentire anche rappresentanti della Commis-

sione nazionale per l'AIDS. In ogni caso il decreto è operante, e consente la fuoruscita fin da ora dal carcere dei malati di AIDS.

La senatrice SALVATO e il senatore MOLINARI condividono la proposta di rinvio all'esame.

Il presidente TORLONTANO prende atto della proposta di rinvio dell'esame e fa presente che alcune audizioni potrebbero aver luogo fin da martedì prossimo, compatibilmente con gli altri impegni parlamentari.

L'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,10*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 28 APRILE 1993

105<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SALVI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fabbri.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054)**

**Murmura: Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268)**

**Saporito ed altri: Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 22 aprile 1993, procedendo con la discussione generale.

Il senatore ACQUARONE si sofferma sull'articolo 3 del decreto-legge n. 54 del 1993: ritenuta ammissibile, in linea di principio, una giurisdizione amministrativa di diritto oggettivo, già sostenuta a suo tempo da una dottrina molto autorevole, osserva tuttavia che l'esperienza concreta della giustizia amministrativa si è finora realizzata nella forma del processo di parti. Da taluni si ritiene altresì che lo stesso oggetto del giudizio sia non già l'atto amministrativo quanto piuttosto il rapporto sottostante tra i soggetti coinvolti. L'evoluzione della giurisdizione amministrativa nel contesto europeo continentale, peraltro, induce a ritenere preferibile un riassetto del sistema che sia fondato sulla ripartizione per materia e non in ragione della natura delle pretese che si fanno valere in giudizio.

In ogni caso, l'innesto nel sistema vigente dell'azione di legittimità amministrativa esercitata dal procuratore regionale della Corte dei conti - come prospettato nell'articolo 3 in esame - è suscettibile di

alterare in misura sostanziale il sistema della giustizia amministrativa e le stesse funzioni di controllo. L'istituzione di un ufficio di pubblico ministero che agisca nell'interesse della legge dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, peraltro, pur ammissibile in astratto, dovrebbe essere perseguita collocando tale funzione presso l'organo giudicante. Con il procedimento in esame, inoltre, si registrerebbe l'assurda circostanza di una azione promossa dal procuratore regionale della Corte dei conti contro una amministrazione la cui difesa in giudizio debba essere assunta dall'Avvocatura dello Stato. La proposta in esame, pertanto, potrebbe travolgere gli stessi fondamenti della giustizia amministrativa senza nondimeno risolvere il problema dei controlli, in ordine al quale sarebbe ormai matura l'introduzione del controllo di gestione. Il giudice amministrativo, infatti, esercita per lo più una funzione di giudizio sulla legalità formale degli atti, non addentrandosi nel merito delle controversie. Quanto ai controlli amministrativi, un riordino della materia dovrebbe condurre, tra l'altro, alla riduzione dell'area di intervento del giudice penale, che - nella sua incontestabile legittimità - si trova sovente a provocare una impropria sostituzione nelle valutazioni della pubblica amministrazione. Egli si dichiara altresì favorevole all'estensione dei poteri della Corte dei conti, ad esempio in riferimento agli atti delle amministrazioni regionali. Si associa, quindi, alla proposta di stralciare l'articolo 3, al fine di approfondirne il contenuto anche in ordine ai poteri di indagine, attualmente inadeguati, conferiti al giudice amministrativo.

Il senatore SPERONI esprime dissenso dall'articolo 4 e dall'articolo 6 del decreto-legge n. 54 del 1993: con il primo di essi, infatti, si estende in misura inaccettabile un provvedimento di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa; con l'altra disposizione meritevole di censura si pongono a carico dei cittadini le conseguenze di una modifica normativa che dovrebbero essere riferite agli adempimenti dei pubblici poteri. Preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti a tale riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: esame e rinvio)  
(L. 014 0 78, C. 01<sup>a</sup>, 0001)

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO domanda, in via preliminare, se sia opportuno procedere all'esame di un parere su una proposta di nomina disposta dal Governo dimissionario.

Il sottosegretario FABBRI precisa che la nomina è stata deliberata dal Governo quando esso era nella pienezza delle sue funzioni. Quanto alla questione di opportunità sollevata dalla senatrice D'Alessandro Prisco, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il relatore RUFFINO, quindi, condivisa la valutazione del rappresentante del Governo circa la piena legittimità formale della proposta di nomina, si sofferma sul merito della medesima, invitando la Commissione a formulare un parere favorevole.

Il senatore SAPORITO condivide le valutazioni del relatore, prospettando altresì l'opportunità di considerare una eventuale integrazione tra l'ISTAT e l'Autorità recentemente istituita per l'esercizio di compiti di vigilanza e di coordinamento nel settore dell'informatica.

Il senatore GUERZONI annuncia la sua non partecipazione al voto, reputando inopportuno una nomina disposta da un Governo ormai dimissionario, in considerazione delle motivazioni fiduciarie che presiedono a tali determinazioni. Sarebbe auspicabile, pertanto, attendere l'insediamento del nuovo Governo.

Il presidente SALVI precisa che, in ogni caso, la questione comporta esclusivamente valutazioni di opportunità politica e non già di natura procedurale.

Il senatore SPERONI, considerato che non si tratta di assumere alcuna deliberazione definitiva, ma solo di formulare un parere, ancorchè fondato su elementi di valutazione non esaustivi, ritiene opportuno limitarsi al merito della proposta in esame.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, ribadito che le perplessità dianzi esposte riguardano una valutazione di opportunità e non si riferiscono al merito della nomina in esame, propone di rinviare la formulazione del parere.

Il presidente SALVI precisa che il termine per la formulazione del parere non è di scadenza immediata.

Il relatore RUFFINO si associa alla proposta di rinvio.

Il senatore MAZZOLA esprime perplessità sulla proposta di rinvio, atteso che il Governo ha esercitato il suo potere al riguardo nella pienezza delle proprie funzioni e la Commissione è a sua volta pienamente legittimata ad esprimere il parere di sua competenza.

La Commissione, infine, conviene di rinviare la formulazione del parere in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

47<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159)**(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore, presidente BONO PARRINO, riferisce sul provvedimento, che, nel suo articolo unico, consente il pagamento del prezzo della Villa Blanc, sita in Roma, a carico dello stato di previsione del Ministero delle finanze, facendo salvi gli effetti del decreto interministeriale 7 ottobre 1992. Con quest'ultimo decreto (sul quale sono stati sollevati diversi rilievi di natura contabile da parte della Corte dei Conti) era stato esercitato il diritto di prelazione da parte dello Stato sul bene in questione, in occasione della sua vendita dalla società Sogene alla società Lases. Ciò al fine di avviare una concreta azione di conservazione e restauro successivo del bene ed assegnarlo al Ministero della difesa che, trasferendovi il Circolo Ufficiali delle Forze armate, lascerebbe libero il Palazzo Barberini in Roma, dove è previsto il completamento del Museo nazionale di Arte antica.

Il Presidente esprime infine apprezzamento per una iniziativa legislativa che pone termine positivamente ad una annosa questione.

Prende la parola il sottosegretario MADAUDO, il quale precisa che il decreto-legge pone a carico di un capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze l'onere previsto per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su Villa Blanc. Il Ministero della difesa è interessato alla questione solo per la parte relativa alla futura destinazione della predetta Villa a Circolo Ufficiali delle Forze armate.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore BOSO, il quale rileva che con il provvedimento in esame si pone in essere una operazione poco chiara sia nei contenuti che nei fini oltre che negli interessi che l'hanno provocata. Anzitutto bisogna sottolineare l'elevato costo dell'iniziativa che rischia peraltro di porre a carico del bilancio della Difesa oneri impropri (quali quelli del futuro restauro di Villa Blanc) o comunque finora non sostenuti per effetto delle condizioni di favore alle quali era concesso l'uso di Palazzo Barberini.

In conclusione egli rappresenta la necessità di sospendere l'esame del provvedimento in attesa che si delinei l'orientamento del nuovo Governo anche su questo aspetto e soprattutto al fine di effettuare le opportune verifiche sulla correttezza della procedura amministrativa adottata.

Il senatore ZAMBERLETTI sottolinea come la competenza della Commissione riguardi la destinazione del Circolo Ufficiali delle Forze armate, attualmente ubicato presso il Palazzo Barberini che è spesso sede di convegni e incontri delle Forze armate nonché di contatti tra queste ultime e parlamentari. Le questioni che si pongono al riguardo sono due: bisogna verificare anzitutto se la nuova sede del Circolo, prevista presso Villa Blanc, abbia le stesse caratteristiche di efficienza e prestigio dell'attuale sede; occorre chiarire inoltre a chi faranno carico le spese di restauro di Villa Blanc, posto che il bilancio della Difesa non è in grado di sostenerle.

Il senatore BOFFARDI, premesso che occorre chiarire il significato della deroga prevista nel provvedimento, manifesta alcune perplessità sull'operazione che con esso si intende avviare: la destinazione di Villa Blanc ad uso delle Forze armate appare infatti strumentale all'operazione nel suo complesso che dovrebbe essere resa più trasparente; inoltre l'ubicazione della nuova sede del Circolo Ufficiali risulta disagiata rispetto alle finalità alle quali esso è destinato; infine, non è chiara la quantificazione degli oneri connessi all'acquisto della Villa e chi dovrà farsene carico. Altre perplessità scaturiscono dal modo con il quale sono gestiti altri beni immobili di rilievo artistico già acquisiti al patrimonio pubblico. L'unica valutazione positiva riguarda l'acquisizione da parte dello Stato di un bene di alto valore storico-artistico, acquisizione che però dovrebbe essere valutata nel contesto del più generale programma di dismissioni che il nuovo Governo sarà chiamato a definire.

Il senatore PISCHEDDA esprime apprezzamento per l'iniziativa posta in essere dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, iniziativa che è stata realizzata nel massimo rispetto delle procedure previste dalla legge. Essa consente da una parte di acquisire al patrimonio statale un bene di grande valore storico artistico, destinandolo ad uso delle Forze armate ma anche alla fruizione della collettività; dall'altra di dare una sistemazione completa e decorosa al Museo nazionale di arte antica. Tuttavia, resta il problema dei costi di restauro di Villa Blanc, la cui soluzione non può essere ulteriormente rinviata. Al riguardo sarebbe bene precisare fermamente che tali oneri non debbono essere posti a

carico del Ministero della difesa, e comunque appare necessario acquisire informazioni sull'entità di tali costi e sulle modalità ed i tempi del restauro.

Il senatore CANNARIATO sottolinea come la competenza della 4<sup>a</sup> Commissione sia limitata agli aspetti connessi alla futura destinazione d'uso del bene oggetto del provvedimento. Non si può non condividere la necessità di acquisire al patrimonio dello Stato alcuni beni di grande valore artistico e di recuperarne altri all'uso culturale ed artistico. In conclusione si dichiara favorevole al provvedimento, esprimendo tuttavia perplessità sulla procedura amministrativa che ha portato alla definizione di un prezzo apparentemente eccessivo.

Il presidente BONO PARRINO fa presente che l'iniziativa in oggetto, per la quale è stata correttamente seguita la procedura prevista dalla legge n. 1089 del 1939, rappresenta un fatto di notevole valenza politica. Sarebbe stato infatti assai grave non cogliere questa occasione per arricchire il patrimonio artistico-culturale dello Stato.

Il senatore DI NUBILA, espresso un giudizio positivo sul provvedimento, ritiene tuttavia necessario acquisire chiarimenti sulla procedura amministrativa seguita, al fine di fugare qualsiasi dubbio o sospetto. Condivide infine l'esigenza che vengano chiariti i tempi entro i quali l'immobile sarà disponibile e sottolinea l'inopportunità di porre a carico del bilancio della Difesa i costi del restauro di Villa Blanc.

Il senatore BERNINI chiede alcuni chiarimenti circa la destinazione che al bene in questione sarebbe stata data in caso di acquisto da parte di soggetti privati. Inoltre, poichè l'operazione non sarebbe completa nè valutabile in assenza di una chiara definizione dei costi di restauro, occorre acquisire anche assicurazioni sulla copertura finanziaria degli stessi, che non debbono comunque rimanere a carico dell'Amministrazione della Difesa.

Prende la parola il senatore LORETO il quale fa rilevare come il sistema della copertura finanziaria dell'operazione non appaia soddisfacente: non essendovi, ad esempio, impegni di spesa precisi a carico della Difesa, c'è da chiedersi chi assicurerà le ingenti somme necessarie per il restauro di Villa Blanc. La stessa procedura che si è seguita non è immune dal rischio di critiche e solleva più di una perplessità: il prezzo così come esso appare dal provvedimento sembra elevato e, intervenendo più tempestivamente (e cioè prima dell'intesa contrattuale intercorsa fra la società Sogene, da tempo in liquidazione, e la società Lases), si sarebbero potute probabilmente spuntare condizioni migliori. L'oratore sottolinea poi alcune sue riserve circa il sistema stesso nonché la gestione dei circoli destinati a singole categorie di militari, riservando l'appartenenza a secondo dei gradi rivestiti e delle carriere.

Quanto sopra premesso, il senatore Loreto dichiara peraltro di ritenere positiva nel suo complesso, sotto il profilo culturale e della tutela del patrimonio artistico, l'operazione: ciò sia con riferimento al restauro del complesso denominato Villa Blanc, sia per la nuova

destinazione dell'intero Palazzo Barberini a Museo nazionale di arte antica, finalità questa altamente apprezzabile in relazione alle esigenze della cultura in generale e di Roma quale città di arte e di storia.

Il presidente BONO PARRINO invita a questo punto il Governo ad esprimersi e a dichiarare altresì se è in grado di fornire chiarimenti a fronte delle obiezioni emerse dal dibattito, specificando anche se esiste un accordo ben definito fra i Ministeri interessati.

Il sottosegretario di stato MADAUDO interviene per ribadire che il Ministero della difesa è interessato solo marginalmente alla vicenda e dichiara che risulta assicurato che il complesso di Villa Blanc verrà successivamente destinato al Ministero stesso.

A fronte degli interrogativi che si sono delineati nel corso del dibattito, e nella prospettiva di acquisire dai Ministeri interessati delucidazioni ed elementi informativi ulteriori, il PRESIDENTE decide a questo punto di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 28 APRILE 1993

84<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

*indi del Vice Presidente*

CAVAZZUTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bisagno, per il bilancio e la programmazione economica Grillo e per il tesoro Giagu Demartini.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 05<sup>a</sup>, 0025)

Il senatore SPOSETTI chiede di conoscere i motivi per i quali negli ultimi mesi si è consistentemente ridotto il tiraggio di Tesoreria dell'Agenzia per il Mezzogiorno: ciò provoca notevoli problemi finanziari alle imprese.

Il presidente ABIS osserva che è stata prospettata la soluzione di far fronte alle necessità delle imprese con mutui bancari: ciò però comporta notevolissimi oneri per interessi passivi.

Il senatore DE VITO ricorda, che dopo un primo momento di più consistenti erogazioni, i trasferimenti dalla Tesoreria all'Agenzia si sono gravemente ridotti. Fa poi presente che occorre correggere, eventualmente con la forma del decreto-legge, la norma relativa ai trasferimenti di funzioni al Ministero dell'industria contenuta nel decreto delegato sul Mezzogiorno. Richiede poi che sia trasmessa la recente delibera del CIPE sull'individuazione delle aree e sulle procedure, sempre relativamente all'applicazione degli interventi per le aree depresse.

Il sottosegretario GRILLO, nel riservarsi di trasmettere informazioni relativamente ai tiraggi di Tesoreria, fa presente che la recente delibera del CIPE per l'individuazione delle aree utilizza i parametri definiti dalle Comunità europee, quantificando le percentuali degli interventi destinati alle varie finalità. Tale delibera contiene altresì

l'elemento di innovazione relativo al fatto che le banche sono chiamate a certificare lo stato di avanzamento dei progetti, erogando bonifici bancari vincolati.

Il presidente CAVAZZUTI fa presente che, in relazione all'indagine conoscitiva sulla qualità dei servizi, si tratta di precisare il programma per ottenere la prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Senato. L'Ufficio di Presidenza, tenutosi nella giornata di ieri, ha fissato di concentrare l'indagine in una prima fase sulla sanità e ha deciso di procedere all'audizione del dottor Veronesi e del professor Zanetti, esperti dei problemi sanitari e dell'assessore della sanità per la regione Veneto, Buttura.

Lo scopo è quello di approfondire i problemi legati agli esuberanti costi di spesa che si sono verificati rispetto alle previsioni negli ultimi anni, nonché, più in particolare, l'andamento dell'utilizzo dei 30.000 miliardi a disposizione delle Regioni per l'edilizia sanitaria. Altri temi da trattare riguardano il costo della rete convenzionata e l'approfondimento del discorso sul personale della sanità.

Propone conclusivamente di richiedere al presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere la prima fase dell'indagine in esame secondo il programma sopra illustrato, con un calendario da concordarsi con gli audiendi.

(R 048 0 00, C 05ª, 0003)

Il senatore CREUSO richiede la trasmissione dei progetti approvati dal CIPE in tema di edilizia sanitaria.

Concorda la Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile 1993.

Si apre il dibattito.

Interviene brevemente il senatore GUALTIERI che, riferendosi all'articolo 23 del provvedimento, chiede che il Governo fornisca dati circa lo stato di avanzamento reale dei progetti di edilizia sanitaria, atteso che essi riguardano circa 17.000 miliardi, ma che tali somme non risultano ancora impegnate.

Ha quindi la parola il senatore GIOVANOLLA, che fa presente in primo luogo come la propria parte politica sia favorevole a sospendere l'esame del provvedimento, la cui complessità esige di valutare preventivamente i pareri che saranno resi dalle Commissioni consultate e di sentire l'avviso che su di esso esprimerà il nuovo Governo. In ogni caso, lo strumento del decreto-legge è quello meno adatto a risolvere

questioni di grande rilievo, che riguardano non solo la realizzazione di investimenti pubblici, ma anche stimolo all'iniziativa privata e la definizione di strumenti legislativi mediante vere e proprie riforme di settore, che in ogni caso non possono essere attuate nelle more della conversione del decreto-legge. Esempio è il caso dell'articolo 12, che crea un'ulteriore modalità di intervento per i recuperi urbani senza modificare la disciplina fondamentale e lasciando un grave scoordinamento tra gli interventi in materia. Gli articoli 1 e 2 poi creeranno sicuramente conflitti di competenza tra gli organi centrali e tra questi e quelli decentrati e, nella sostanza, oltre a modificare con atto amministrativo le delibere del Parlamento, contrastano con le competenze regionali. Analogamente avviene per l'articolo 5, che, tra l'altro, è carente per la parte relativa alla definizione dei termini. Chiede poi di conoscere, con riferimento all'articolo 4, di quali strumenti si possono dotare le amministrazioni periferiche per attuare la norma concernente le spese di progettazione e se la possibilità di utilizzare fondi *ex GESCAL* abbia effetti finanziari, o sia una mera indicazione, alla quale non sono collegate risorse effettive.

Il senatore PICANO fa presente che il provvedimento va approvato, seppure con alcune modifiche, atteso che lo scopo meritorio è velocizzare le spese e potenziare l'investimento privato. La tassa sui rifiuti solidi urbani suscita comunque perplessità, data la delicatezza della materia e la scarsa chiarezza della divisione delle competenze, di cui è conseguenza un costo particolarmente levato: al riguardo è necessario individuare chi adotta la decisione ultima, soprattutto entro la data del 1996 prevista dal provvedimento. È dunque necessario superare il punto connesso all'eccessiva elevatezza dei costi, sia per la collettività che le per imprese in particolare.

Il senatore PAVAN, dopo aver fatto presente che è necessario attendere il parere delle Commissioni lavori pubblici ed ambiente, che hanno indubbiamente competenza in materia, fa osservare che il decreto nel complesso è positivo, anche se vi sono aspetti da modificare.

L'impressione è che esso sia improntato ad una logica di accentramento delle competenze, il che non è positivo nel momento in cui occorre coinvolgere maggiormente le Regioni e le autonomie locali, riservando al centro una funzione equilibratrice e sostitutiva. È necessario poi disciplinare meglio il fenomeno dei commissari *ad acta*. Dubbi sussistono anche sull'articolo 5, che investe materia regionale e che deve essere riformulato almeno per far salva la relativa competenza, prevedendo un intervento sostitutivo da parte dello Stato in caso di inadempienza. Esistono infatti regioni che hanno già legiferato in materia.

Condivide poi le perplessità emerse sulla tassa sui rifiuti solidi urbani, che rappresenta un costo aggiuntivo rispetto ad un onere di base che è già elevato. Oltretutto, la gestione del fondo non può rimanere centralizzata.

Il senatore CREUSO fa presente che, se il decreto intende corresponsabilizzare il sistema delle autonomie, esso deve anche

rispettare la legislazione che già si è prodotta in materia: è il caso dell'articolo 5. Per quanto concerne poi l'articolo 23, in materia di edilizia sanitaria, il problema si pone in termini ancora più evidenti ed è al riguardo da salutare positivamente il fatto che il Ministro De Lorenzo non si occupi più di questa materia.

Il senatore ROSCIA, premesso che sarebbe utile avere anche il parere delle Commissioni industria e finanze, fa presente che sussistono perplessità sul decreto anche per il fatto che si aggrava il contribuente e oltretutto lo si obbliga a prestazioni di cui non si comprende bene ancora la portata. È positivo il divieto di trasporto di rifiuti tra regioni, ma è negativa l'idea del fondo nazionale che gestisce il provento della tassa sui rifiuti solidi urbani: al riguardo, occorre superare la logica centralistica, che oltretutto contrasta con l'esito delle recenti prove referendarie, volte ad imprimere alla pubblica amministrazione un chiaro stampo regionalistico. Va preso atto comunque con soddisfazione che gli oratori del Gruppo democristiano che sono intervenuti hanno manifestato un'apertura in tal senso. Peraltro, il decreto è *sub judice* per la crisi di governo e pertanto l'*iter* andrebbe fortemente rallentato.

Il senatore PUTIGNANO, nell'esprimere un orientamento favorevole al decreto, che deve essere approvato al più presto, fa presente che bisogna introdurre emendamenti, come sugli articoli 1, 2 e 5, in particolare.

A suo avviso, sono da respingere le critiche circa una presunta lesione delle prerogative regionali, trattandosi di una normativa-quadro. Il Gruppo socialista presenterà emendamenti volti a migliorare anche le norme in materia urbanistica. Quanto poi alla tassa sui rifiuti solidi urbani, la sua gestione deve avvenire a livello decentrato e comunque, in materia, è necessario tener conto delle leggi già varate ed evitare la criminalizzazione delle discariche, che, se gestite bene dal punto di vista anaerobico e mediante selezione del materiale, non costituiscono un fenomeno negativo. Il Gruppo socialista ritiene che l'importo delle imposte vada ridotto, la tassa vada gestita a livello locale e venga migliorata la selezione delle raccolte. Deve essere poi il mercato a disciplinare la qualità delle singole discariche. Emendamenti verranno presentati anche per quanto concerne i piani idrici regionali.

Il senatore PAVAN chiede di disporre di una quantificazione delle risorse mobilitate con il provvedimento.

Il senatore Michelangelo RUSSO chiede se le disposizioni in materia di revoche di opere pubbliche sia compatibile con quella analoga in materia di intervento nelle aree depresse e se lo stesso avvenga con riferimento ai piani regionali.

Il senatore DE VITO ritiene che occorra sollecitare il parere delle Commissioni consultate e ottenere gli altri elementi di documentazione richiesti al Governo. Ciò al fine di valutare se e in che misura modificare il provvedimento e se mantenere tutta la materia che esso disciplina.

Interviene quindi il Sottosegretario GRILLO, che fa presente in primo luogo come il decreto-legge non abbia caratteristiche eterogenee, bensì sia il primo provvedimento frutto di una nuova filosofia, che, coinvolgendo le Regioni, e senza disporre di nuove spese aggiuntive, mira a definire procedure atte a stimolare l'effettuazione delle spese possibili, rastrellando tutti i fondi disponibili ed evitando che parte di essi possano, in un momento in cui il rilancio dell'economia è essenziale, giacere inutilizzati. Per questo motivo sono state riviste le procedure macchinose che hanno creato i blocchi attuali e si sono dettate le norme previste nell'articolo 1, che consentono al CIPE di revocare stanziamenti già decisi e riprogrammare le risorse. Ovviamente, la decisione fondamentale spetta al Ministero interessato, che proporrà le revoche al CIPE, da attuarsi in base alle valutazioni del Ministro del bilancio. Tale procedura mira a realizzare una programmazione di nuovo tipo, analoga quella che avviene in Francia, e con il coinvolgimento delle Regioni.

Si sofferma quindi su alcuni punti specifici, come l'introduzione del principio del silenzio-assenso, la possibilità di utilizzare i fondi ex-GESCAL, la nuova tassa sui rifiuti versati nelle discariche, che mira a comprimere l'attuale elevatissimo margine di guadagno ricorrendo allo strumento di un fondo che non può essere centralizzato, e infine l'indispensabile modifica della legge sui parcheggi, che sinora non ha prodotto effetti di rilievo.

Si apre quindi un dibattito in merito alla prosecuzione dei lavori.

Il presidente CAVAZZUTI fa presente che il presidente Abis suggerisce di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 5 maggio, alle ore 12,30, e proseguire l'esame del provvedimento alle ore 15,30 dello stesso giorno.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario a fissare tale termine per gli emendamenti, mentre propone di svolgere una audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Contrario a tale ipotesi si dichiara il senatore DE VITO, mentre è favorevole il senatore DUJANY.

Seguono quindi interventi del Presidente ABIS e dei senatori SPOSETTI e CAVAZZUTI.

Conclusivamente la Commissione delibera di convocarsi nella giornata di domani per decidere un programma di indagine conoscitiva volta all'audizione di una rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, per i problemi relativi all'articolo 1 del provvedimento in titolo.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione al Ministro competente in ordine all'audizione del Segretario generale della Programmazione economica, professor Fiaccavento, per una ricognizione delle risorse disponibili relative al FIO.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente ABIS avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 29 aprile 1993, alle ore 9,30, per deliberare la proposta di programma di indagine conoscitiva per audire una rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome sui problemi implicati dal provvedimento n. 1145.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 28 APRILE 1993

74<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*  
RICEVUTO

*Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey e il sottosegretario di Stato per la difesa Madaudo.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159)**  
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali si è espressa in senso favorevole sia sui presupposti di necessità e urgenza che sul merito del provvedimento. Parimenti favorevole è il parere della Commissione bilancio.

La Commissione difesa ha invece esaminato stamane in sede plenaria il disegno di legge e dopo un ampio dibattito ha rinviato l'emissione del parere. Poichè tale Commissione tornerà a riunirsi domattina alle ore 9,30, il Presidente propone che il voto finale sia rinviato ad un'altra seduta, che potrebbe essere convocata per domattina.

La Commissione conviene.

Riferisce quindi il senatore STRUFFI, il quale rileva che il decreto-legge in esame si è reso necessario per superare i rilievi sollevati dalla Corte dei conti in ordine alla regolarità contabile del decreto 7 ottobre 1992, con il quale il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con quello delle finanze, ha esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto di Villa Blanc. Ricorda che la 7<sup>a</sup> Commissione si è già ampiamente occupata della vicenda, esprimendo apprezzamento per la determinazione dimostrata dal ministro Ronchey in una risoluzione (Doc. LXXI, n. 3) approvata il 21 ottobre 1992. La Villa Blanc - ricorda il relatore - è destinata ad accogliere il circolo

ufficiali della Difesa, che attualmente occupa buona parte di Palazzo Barberini, impedendo l'integrale destinazione di quest'ultimo alla Galleria nazionale di arte antica. Raccomanda quindi la celere approvazione del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI condivide la *ratio* del provvedimento e ribadisce l'apprezzamento per la tenacia del ministro Ronchey nel perseguire l'acquisizione di Villa Blanc. Ricorda peraltro che nella risoluzione approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione si impegnava il Governo non soltanto alla suddetta acquisizione, ma anche a porre in essere le condizioni per garantire la fruizione del complesso architettonico e del parco della Villa alla cittadinanza. Richiama quindi l'attenzione del Ministro anche su questi impegni, non certo secondari.

La senatrice BUCCIARELLI esprime a nome del Gruppo del PDS favore sul provvedimento in titolo, ribadendo l'opportunità di acquisire un così importante complesso architettonico al demanio dello Stato. Chiede a sua volta se il Governo è già in grado di dare risposta a tutti gli impegni contenuti nella risoluzione richiamata dal senatore Biscardi.

Il senatore LOPEZ manifesta il favore del Gruppo di Rifondazione comunista sul provvedimento in titolo, confermando l'apprezzamento già espresso per l'azione svolta dal Ministro in questa vicenda. Chiede poi notizie circa l'accordo con il Ministero della difesa per il restauro del complesso architettonico e i provvedimenti da assumere per consentire l'uso del parco della Villa da parte della cittadinanza.

Il senatore MANZINI condivide *la ratio* del provvedimento in titolo, manifestando ancora una volta apprezzamento per il ministro Ronchey. Confida quindi che con la stessa determinazione egli perseguirà tutti gli impegni contenuti nella risoluzione approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione.

La senatrice ZILLI manifesta la valutazione favorevole del Gruppo della Lega Nord al provvedimento in titolo, condividendo l'opera sin qui svolta dal ministro Ronchey che sta dimostrando, anche con altre iniziative, una lodevole volontà di rinnovare la politica dei beni culturali.

Concluso il dibattito, in una breve replica il relatore STRUFFI ricorda il contenuto della risoluzione approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione il 21 ottobre 1992 e rileva che la presenza del rappresentante del Ministero della difesa dimostra il raggiungimento di un accordo circa il restauro e l'utilizzazione di Villa Blanc.

Il ministro RONCHEY osserva che il ritardo di ben sette mesi per la registrazione da parte della Corte dei conti del decreto interministeriale 7 ottobre 1992 sta determinando uno spreco di risorse inaccettabile, anche per l'ulteriore deterioramento che la Villa e Palazzo Barberini stanno subendo a causa del mancato avvio dei lavori di restauro. Si

tratta di un ritardo non imputabile nè al Ministero per i beni culturali nè a quello della difesa, ma dovuto ad una disparità di interpretazione tra gli uffici del Ministero delle finanze e la Corte dei conti circa il capitolo di bilancio da utilizzare per l'esercizio della prelazione di Villa Blanc.

Dopo aver ricordato tutte le fasi della vicenda, il Ministro esprime vivo rammarico per le difficoltà di ordine burocratico che hanno impedito finora l'acquisto della Villa, per il cui superamento si è risolto ad utilizzare lo strumento del decreto-legge.

Riguardo agli impegni contenuti nella risoluzione approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione, informa di aver sottoscritto un'intesa con il Ministero della difesa, che si è assunto formalmente l'onere dei restauri di Villa Blanc. È stata poi costituita una commissione ristretta con i rappresentanti dei due Ministeri interessati e del comune di Roma per esaminare i problemi relativi all'uso pubblico del parco della Villa e in quella sede si è già delineato un accordo.

Il presidente RICEVUTO rinvia quindi il seguito dell'esame.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 aprile, alle ore 9,45, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

85ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Bisagno.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FABRIS, illustra gli articoli che coinvolgono, interamente o parzialmente, la competenza della 8ª Commissione.

L'articolo 6, che ripropone il testo dell'atto Senato n. 1025, in materia di edilizia scolastica, prevede la possibilità di poteri sostitutivi da parte della regione e del commissario del Governo per la realizzazione degli interventi, nel caso in cui non si sia provveduto agli adempimenti necessari per la copertura dei mutui e l'affidamento delle opere.

L'articolo 7 fa obbligo ai comuni di fornire risposte motivate alle proposte di programmi integrati di sviluppo e di riqualificazione urbana entro 45 giorni dalla presentazione delle proposte, allo scopo di snellire le procedure, considerata la fase di ristagno nella quale versa il settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Gli articoli da 8 a 12 sono finalizzati a fronteggiare le difficoltà in cui versa l'edilizia sovvenzionata e agevolata, l'edilizia per la mobilità del personale pubblico, l'edilizia sperimentale e l'edilizia residenziale pubblica in genere.

A tal fine, con l'articolo 8, si propone la sostituzione dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 179 del 1992, prevedendosi una procedura più snella per la realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata.

L'articolo 9 agisce invece nell'ambito dei programmi centrali di intervento per favorire la mobilità dei dipendenti pubblici in lotta alla

criminalità organizzata e per l'edilizia sperimentale. Per il reperimento della disponibilità delle aree per la realizzazione del programma straordinario di interventi, è previsto che il Presidente della Giunta regionale promuova la conclusione di un accordo di programma, dopo che il sindaco abbia acquisito preventivamente le necessarie determinazioni degli organi comunali.

Con l'articolo 10, al fine di aumentare l'effetto della spesa pubblica nell'edilizia residenziale, si prevede che i fondi ex Gescal possano essere destinati non solo a totale copertura del costo di costruzione degli alloggi, ma anche a parziale copertura dello stesso, differenziando la percentuale di copertura tra interventi di recupero e interventi di nuova costruzione.

Con l'articolo 11, si stabilisce di utilizzare 60 miliardi per il pagamento delle ultime semestralità di mutuo previste dalle leggi 166/1975 e 513/1977. Tali fondi possono essere prelevati dalle giacenze esistenti presso la Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 12 prevede che parte dei fondi ex-Gescal possano essere destinati alla realizzazione di programmi di recupero urbano, riguardanti zone dove sia prevalente la presenza di patrimonio edilizio pubblico. Ciò può comportare un considerevole aumento dell'effetto della spesa pubblica nell'edilizia residenziale.

Si prevede altresì che, per l'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco promuova la conclusione di un accordo di programma al quale partecipa il soggetto proponente il programma stesso.

L'articolo 13 è volto a favorire l'elaborazione di progetti strategici funzionali nelle aree urbane per la realizzazione di interventi nei settori dei servizi pubblici, delle connesse opere infrastrutturali e delle altre opere di interesse pubblico.

L'articolo 14, in materia di parcheggi, tenta di risolvere alcuni problemi connessi all'attuazione della legge 122 del 1989, prevedendo una formula organizzativa che supera sia la realizzazione diretta da parte dei comuni che la realizzazione mediante affidamento in concessione (il Ministro per le aree urbane adegua le procedure di attuazione e le forme di finanziamento e definisce i requisiti che i soggetti interessati debbono possedere per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge 122).

L'articolo 15 reca il coordinamento degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa, allo scopo di semplificare e snellire le procedure attuative di cui alle leggi 385 del 1990 e 211 del 1992, ferma restando l'esigenza di garantire la massima efficacia dei programmi di intervento previsti da tali leggi.

L'articolo 16 è destinato a sovvenire a necessità di investimento urgenti nel settore dei trasporti, superando le difficoltà che ha incontrato, in fase attuativa, la legge n. 151 del 1981 (legge quadro per il trasporto pubblico locale).

Il capo V contiene, tra l'altro, gli articoli 20 e 22, che riguardano l'ANAS e gli interporti.

L'articolo 20 è finalizzato ad accelerare gli interventi nel settore stradale, conferendo all'ANAS l'autorizzazione di assumere impegni pluriennali, anche su capitoli scritti nel proprio bilancio e

anche se i contratti di erogazione dei relativi mutui non siano perfezionati.

L'articolo 22 tende a regolare l'attività di creazione dei nuovi interporti.

La disposizione in questione, accogliendo l'indicazione contenuta nel parere reso da questa Commissione in sede di esame dello schema di piano quinquennale degli interporti, abolisce la distinzione fra primo e secondo livello contenuta nelle legge n. 240 del 1990 e sopprime l'istituto della concessione.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con quello del bilancio, dovrà entro due mesi provvedere all'adeguamento delle procedure di attuazione della citata legge n. 240 e definire i requisiti che i soggetti interessati debbono possedere per l'ammissione ai contributi. A tal fine, questi ultimi dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti, secondo le modalità che saranno indicate nel decreto ministeriale e l'ammissione ai contributi sarà disposta, tramite convenzione, da un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello dei lavori pubblici.

In sostanza, l'eliminazione della differenziazione tra interporti di primo e secondo livello potrà consentire, anche sul piano procedurale, l'adozione di un unico regime convenzionale ai fini della concessione di contributi da parte dello Stato e potrà consentire una più rapida attivazione delle procedure.

Concludendo, il relatore Fabris, pur esprimendo un giudizio tendenzialmente favorevole, nel suo complesso, sul provvedimento in esame, manifesta qualche perplessità in ordine ad un accentramento di poteri a livello statale in materia di edilizia e di trasporto locale, tenuto conto che l'esperienza sembra ormai dimostrare che un maggiore decentramento a livello di enti territoriali delle capacità decisionali contribuisce a snellire le procedure e a conferire quindi maggiore efficienza a questi comparti.

Manifesta infine disponibilità a predisporre un parere che tenga conto delle osservazioni che emergeranno nel dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore NERLI condivide i rilievi del relatore circa l'impianto centralistico del provvedimento, che prevede ad esempio una delega di fatto al CIPE per quanto riguarda la spesa relativa a numerosi comparti. Il provvedimento inoltre riduce i poteri delle regioni e degli enti locali in materia di edilizia, urbanistica e trasporti anticipando tra l'altro in modo distorto talune riforme oggetto di lavoro parlamentare, con riferimento ad esempio al sistema degli appalti e all'edilizia residenziale pubblica. Dopo aver altresì sottolineato che talune norme riproducono il testo di un emendamento bocciato in sede di legge finanziaria concernente gli interporti, fa presente che la sua parte politica, nell'inopportunità di affrontare questioni complesse in modo estemporaneo, è favorevole a limitare la portata del provvedimento alle norme che accelerano esclusivamente le procedure di spese senza modificare norme sostanziali delle leggi di settore.

La senatrice FAGNI rileva l'opportunità di un rinvio dell'esame al fine di un maggiore approfondimento delle norme contenute nel provvedimento, in vista anche dell'insediamento di un nuovo Governo. Osservato come il Governo dimissionario abbia abusato di strumenti di delega al fine di gestire autonomamente importanti settori e cospicue risorse, critica le norme relative all'edilizia scolastica, nonché alla riassegnazione delle disponibilità FIO e di quelle concernenti il trasporto pubblico locale, per le quali occorrerebbe spiegare come mai non si sono finora utilizzate.

Il senatore DI BENEDETTO, condivisa l'opportunità di un aggiornamento dell'esame in attesa della costituzione del nuovo Governo, sottolinea in termini positivi la finalità del decreto-legge, volta ad accelerare le procedure di spesa per rilanciare l'occupazione; osserva altresì che il decreto è stato predisposto a seguito di incontri con la conferenza permanente dei presidenti delle regioni al fine di mobilitare risorse finanziarie che rischiavano di rimanere inattive. Fa inoltre presente che le norme riguardanti gli interporti corrispondono alle indicazioni contenute nel parere reso dalla 8<sup>a</sup> Commissione sullo schema di piano quinquennale.

La senatrice ANGELONI sottolinea la necessità di un approfondimento sulle norme contenute nel provvedimento, in particolare richiedendo alle amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti dati concernenti l'entità degli stanziamenti, i piani di riparto tra le regioni, gli ostacoli che hanno finora impedito la spesa.

Dopo una precisazione della senatrice FAGNI (che ritiene indispensabile una valutazione del provvedimento articolo per articolo) ed un rilievo del senatore NERLI (circa la inopportunità di una contrattazione tra Governo e regioni che si traduca in un decreto-legge che interviene in materie già regolate o in via di normazione da parte del Parlamento) il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Proposta di modifica del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, in materia di sponsorizzazioni ed offerte televisive fatte direttamente al pubblico**

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483: esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 08<sup>a</sup>, 0005)

Riferisce alla Commissione il senatore LOMBARDI, il quale dopo aver riepilogato la normativa su pubblicità e sponsorizzazioni recata dalla legge n. 483 del 1992, illustra la proposta di regolamento definita dal Garante soffermandosi in particolare sulle norme concernenti la definizione e le forme di sponsorizzazione ammesse, le offerte fatte al pubblico e la definizione dei diversi tipi di messaggi pubblicitari. A tale riguardo osserva come le cosiddette telepromozioni, di cui non si parla esplicitamente nella direttiva CEE n. 552 del 1989 e la legge n. 223 del 1990, siano parificate nella proposta del Garante agli spot pubblicitari, con effetti molto rilevanti.

Il presidente FRANZA domanda ai commissari se ritengono opportuno procedere ad audizioni. Dopo interventi dei senatore VISIBELLI, FABRIS, NERLI e RADI si conviene nel programmare una audizione del Garante, nonchè nello svolgere le prossime sedute alla presenza del nuovo Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione conviene inoltre sulla proposta del presidente Franza di richiedere una proroga dei termini per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2 del Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*PROPOSTA DI AUDIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO DEL  
GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA  
(R 048 0 00, C 08ª, 0012)*

Su proposta del presidente FRANZA la Commissione conviene nell'inoltrare una richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato per una audizione ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in ordine alla materia della pubblicità e delle sponsorizzazioni. Tale audizione si terrà successivamente alle sedute di Assemblea dedicate alla fiducia al nuovo Governo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

58ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

MICOLINI

*Intervengono il ministro dell'agricoltura e delle foreste Diana ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Fogu.*

*Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: per la Confederazione nazionale coltivatori diretti il vice presidente Paolo Nigro e l'avvocato Gaetano Varano; per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana il vice presidente avvocato Augusto Calzolari ed il dottor Giorgio Buso; per la Confederazione italiana agricoltori il vice presidente Massimo Bellotti e il dottor Mario Donati; per la Lega nazionale delle cooperative e mutue il dottor Mario Campli dell'Esecutivo nazionale della Associazione nazionale cooperative agroalimentari; per la Confederazione cooperative italiane il signor Giovenale Gerbaudo presidente della Federazione agricola ed il signor Livio Camilli; per l'Associazione generale delle cooperative italiane il presidente Orazio Olivieri.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

**INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI RELATIVI AI DISEGNI DI LEGGE N. 408, N. 867, N. 1028 E N. 1088 CONCERNENTI LA RIFORMA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**  
(R 048 0 00, C 09ª, 0001)

**Audizione dei rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione italiana agricoltori, della Lega nazionale cooperative e mutue, della Confederazione cooperative italiane e dell'Associazione generale delle cooperative italiane.**

Sono inizialmente introdotti i rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione italiana agricoltori.

Il presidente MICOLINI ringrazia gli intervenuti per l'apporto che daranno al dibattito sul problema della riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Prende la parola il vice presidente della Confederazione italiana agricoltori, BELLOTTI. Preliminarmente rivolge un appello perchè si lavori in direzione di un testo legislativo che ricostituisca un organismo nazionale di politica agricola, capace di interloquire adeguatamente nel Consiglio dei ministri agricoli della Comunità europea.

Pone quindi l'accento sulla necessità che - tenutosi adeguatamente conto dell'esito abrogativo del *referendum* - si dia volto, statura ed autorevolezza ad una nuova politica agricola italiana in cui le Regioni siano soggetti primari, con cui costruire una struttura nazionale, un Ministero che poggi sulle Regioni stesse per la difesa degli interessi italiani sul piano internazionale.

Osservato poi che la nuova politica agricola nazionale deve essere moderna, rispondente alle esigenze del mercato ed avvalersi delle nuove tecnologie e dopo aver evidenziato che occorre una rappresentanza forte del sistema agroalimentare nell'ambito dello stesso Governo, l'oratore rileva come l'esito referendario porti ad una riscrittura di un testo legislativo per un Ministero che, rispetto alle Regioni, non sia soprastante ma operi in concerto con esse; ciò anche in considerazione dell'orientamento dei lavori della Commissione bicamerale sulle riforme istituzionali, che ha delineato un sistema quasi federale, nel quale potrà essere sperimentato il nuovo assetto del settore agricolo.

Affermato poi che un'agricoltura moderna deve basarsi su forze agricole organizzate e dopo aver posto l'accento sulla esigenza che lo Stato offra servizi in grado di favorire la competitività delle imprese, l'oratore ribadisce l'importanza di tenere due punti di riferimento fondamentali: le Regioni come soggetto primario ed il mondo agricolo organizzato disposto a partecipare al Governo dell'agricoltura.

Successivamente auspica che nella nuova politica siano affrontati coerentemente e su basi nuove i problemi dell'AIMA, degli Istituti sperimentali di ricerca, della RIBS, del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Conclude auspicando che nelle prossime decisioni che adotterà il nuovo presidente del Consiglio all'agricoltura sia riconosciuto un ruolo coerente con il posto occupato dall'agricoltura italiana e con i compiti riconosciuti alle Regioni dalla Costituzione e dal popolo italiano.

Interviene quindi il vice presidente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana CALZOLARI il quale evidenzia il rafforzarsi delle preoccupazioni, già emerse prima del *referendum*, in ordine alla possibilità di adeguatamente rappresentare la politica agricola italiana in sede comunitaria. Occorre, egli aggiunge, un unico punto di riferimento nazionale, non essendo ipotizzabile che in sede CEE operino le singole Regioni, e ciò a prescindere dalla non esaltante esperienza regionale nella gestione della politica agricola interna. Al riguardo il disegno di legge governativo costituisce un interessante punto di partenza, valutandosi tutti gli altri aspetti concernenti l'attività agroalimentare e di ricerca e sperimentazione, nonché la politica ambientale.

Conclude ribadendo la necessità di una struttura centrale come quadro di riferimento per le aziende e per le Regioni, alle quali

riconoscere le competenze di legge, e dichiarando che farà pervenire una memoria scritta.

Interviene quindi il dottor BUSO ponendo anzitutto la necessità di una normativa di controllo sull'utilizzo delle somme trasferite dallo Stato alle Regioni per l'attuazione della politica agricola. Da tempo, aggiunge l'oratore, ci si chiede che fine facciano questi soldi. Stando a quanto risulta, le Regioni spendono solo il 40 per cento dei fondi loro assegnati per l'agricoltura; di tale ammontare circa la metà va agli enti pubblici agricoli e quindi solo la restante parte raggiunge concretamente gli operatori agricoli.

Riportato poi l'esempio dell'incapacità delle Regioni a legiferare persino nel dare una definizione giuridica dell'imprenditore agricolo a titolo principale, l'oratore dichiara preoccupante abbandonare la programmazione alle Regioni (la programmazione si è di fatto trasformata in vincoli per le imprese) e conclude ribadendo la necessità di norme di controllo, che consentano di conoscere l'andamento della spesa agricola regionale.

Il dottor DONATI si sofferma evidenziando l'attuale difficoltà dell'AIMA, azienda chiamata a gestire circa 10 mila miliardi di risorse e che si trova «decapitata» essendo stato abrogato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui è affidata la presidenza dell'azienda stessa.

Rileva quindi che il principale problema dell'AIMA non è tanto quello della sua forma giuridica quanto quello della sua struttura organizzativa da riformare in senso orizzontale, stabilendo una unica procedura da seguire in tutti gli interventi per le varie produzioni (attualmente si hanno 24 divisioni strutturate verticalmente con procedure gestionali diverse).

Aggiunge quindi che con il nuovo direttore nell'azienda stanno cambiando le cose, specie in materia di assuntoria, mentre sono stati riordinati i rapporti con le banche. Per quanto riguarda il problema del personale occorre provvedere ad una sua riqualificazione proprio per meglio operare contro le frodi, anche se a quest'ultimo riguardo - egli aggiunge - occorre considerare che spesso sono gli stessi regolamenti comunitari che favoriscono il raggiungimento di certe distorsioni.

Successivamente l'oratore rileva che i rapporti AIMA-Regioni sono regolati da apposite convenzioni; evidenzia le difficoltà operative (talvolta manca come far fronte alle spese di spedizione delle domande) in cui si trovano gli ispettorati agrari provinciali; osserva che nel consiglio di amministrazione dell'AIMA sono presenti soltanto tre rappresentanti delle Regioni (l'Italia meridionale è esclusa) e conclude auspicando che si proceda alla riforma dello Statuto dell'AIMA stessa.

Segue quindi l'intervento del vice presidente della Confederazione nazionale coltivatori diretti NIGRO, il quale pone l'accento sulle difficoltà che incontra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste allorchè si trova in sede comunitaria ed osserva come la necessità di istituire un nuovo Ministero, dotato di poteri adeguati e di compiti di coordinamento delle Regioni, sia anzitutto collegata alla esigenza di assicurare una rappresentanza presso la Comunità. A ciò va aggiunta

l'altra esigenza di attuare nell'ambito nazionale la normativa comunitaria.

Riconosce poi che esistono anche difficoltà sul piano regionale, ma ciò, egli sottolinea, non autorizza a criminalizzare le Regioni, che vanno aiutate nell'attuare la normativa comunitaria: è in tale direzione - egli conclude - che deve andare lo stesso potere di coordinamento.

L'avvocato VARANO riconosce anzitutto la necessità di ricostituire la figura istituzionale del Ministero, cui fa necessariamente riferimento gran parte del sistema normativo vigente nel settore.

Dichiara quindi che se - come egli crede - il quesito referendario ha avuto lo scopo di «provocare», ossia di stimolare verso nuovi assetti legislativi, si può pensare di procedere serenamente, considerando che certe soluzioni verranno dall'ordinamento vigente, nel quale rientra lo stesso decreto-delegato n. 616 del 1977 che riconosce l'esistenza di una struttura centrale nazionale con relative competenze; competenze che sono state anche riconosciute dalla Corte costituzionale, ivi comprese le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché quelle attinenti alla programmazione, agli interessi nazionali, alle riforme economiche e sociali.

Avviandosi alla conclusione ribadisce la necessità di procedere in concerto con le Regioni, dando una immediata risposta alla «provocazione» politica referendaria, riqualificando il Ministero anche attraverso la funzione di indirizzo e di coordinamento.

Il presidente MICOLINI rileva che i rappresentanti delle tre organizzazioni agricole professionali stanno predisponendo un documento che invieranno alla Commissione senatoriale.

Il ministro DIANA prende la parola ringraziando la Commissione e gli intervenuti per il lavoro in corso. Rilevato poi che è difficile al momento fare delle previsioni sul Ministero, osserva che proprio per questo assume una grande importanza il ruolo della Commissione agricoltura del Senato nell'esame dei quattro disegni di legge di riforma del Ministero.

Per quanto riguarda gli aspetti comunitari, il problema - sottolinea il ministro DIANA - non è quello della rappresentanza a Bruxelles (infatti a norma dell'articolo 146 del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Maastricht, il Consiglio delle Comunità europee «è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale» delegato dal Governo di detto Stato membro) - bensì quello di avere all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale un nuovo punto di riferimento per l'attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie stesse. Si tratta, in altre parole, di assicurare ai partners comunitari che l'ordinamento italiano è in grado di operare per l'attuazione della normativa comunitaria.

Il senatore BORRONI chiede quindi ai rappresentanti della Confagricoltura e della Coldiretti di far conoscere le loro valutazioni sulla riforma dell'AIMA nel nuovo contesto che ha fatto seguito all'esito referendario.

L'avvocato CALZOLARI riconosce che è avvertita riformare l'AIMA, la cui attuale struttura non soddisfa tutte le esigenze; dichiara di condividere le riserve del vice presidente della Confederazione italiana agricoltori ed auspica che nella riforma ministeriale si possa anche migliorare l'attuale situazione dell'AIMA, ferma restando l'esigenza di un punto di riferimento nazionale.

L'avvocato VARANO osserva che l'AIMA è stata sempre considerata un ente strumentale della Comunità europea, per l'espletamento di compiti che la Corte costituzionale ha riconosciuto spettanti allo Stato.

Rilevato quindi che ciò non esclude che l'azienda debba meglio funzionare e dialogare con le Regioni, pone l'esigenza - per quanto ottiene ad altri problemi - che si giunga a concordare delle soluzioni con le Regioni per certi singoli progetti. Si tratta, egli aggiunge, di verificare se c'è una soluzione pronta da adottare concordemente; la mancanza di una tale soluzione non può però servire da pretesto.

L'avvocato CALZOLARI interviene nuovamente per dichiararsi convinto che certi argomenti non possano trovare soluzioni attraverso l'esito referendario.

Il rappresentante della Confederazione italiana agricoltori BELLOTTI fa rilevare che l'AIMA, come azienda di Stato, opera sul mercato agricolo comunitario e con interventi nazionali. Non c'è dubbio, a suo avviso, che l'AIMA debba essere riformata in coerenza col nuovo assetto che si è venuto a verificare. In tal senso i disegni di legge all'esame della Commissione non sembrano adeguati.

Il senatore CIMINO, relatore alla Commissione sui disegni di legge, premesso che la «provocazione» referendaria è stata «meritata», osserva che ci si trova di fronte ad un vuoto legislativo che la Commissione agricoltura del Senato è chiamata a colmare esaminando i disegni di legge presentati, chiamando a dare il proprio contributo sia i rappresentanti delle Regioni, sia i rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali e delle organizzazioni cooperative.

La Commissione, egli aggiunge, nell'esaminare i disegni di legge considerati come punto di partenza, cercherà di cogliere i vari segnali di novità.

Il senatore ICARDI osserva come la valanga dei sì sulla legge elettorale del Senato abbia finito col travolgere anche i Ministeri. Egli rispetta profondamente l'esito referendario, anche se deve constatare che le stesse organizzazioni agricole non hanno condotto una adeguata campagna contro l'abrogazione del Ministero.

Invita quindi le organizzazioni agricole ad aprire una conferenza in tutto il Paese sui problemi da affrontare, svolgendo una profonda azione culturale.

Il senatore PEZZONI rileva come si sia venuta a determinare una spinta verso un profondo rinnovamento. C'è la consapevolezza che occorra costruire comunque il nuovo, mentre le Regioni sono

disponibili ad esser messe alla prova di fronte ai nuovi compiti, in una fase di rilancio di un regionalismo serio e di impegno verso il mondo agricolo, nel cui interesse occorre superare le polemiche e costruire nuove alleanze rinnovatrici.

Segue un breve intervento dell'avvocato CALZOLARI che auspica tempi brevi e quindi il presidente MICOLINI ringrazia gli intervenuti e li congeda.

Sono quindi introdotti i rappresentanti della Lega nazionale delle cooperative e mutue, della Confederazione cooperative italiane e dell'Associazione generale delle cooperative italiane.

Inizialmente il presidente MICOLINI rivolge un cordiale saluto agli ospiti ed illustra le finalità dell'audizione.

Il presidente della Federazione agricola della Confederazione cooperative italiane, GERBAUDO - premesso che dopo la fase demolitiva occorrerà passare a quella propositiva, procedendo non con soluzioni radicali ma con molta saggezza - rileva come in precedenza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si sia a lungo arroccato nella difesa di vecchie prerogative, nella difficoltà di cogliere il nuovo. Prendendo ora atto dell'esito referendario e dei lavori della Commissione bicamerale, bisognerà tener conto dell'esperienza del sistema delle imprese cooperative che hanno mostrato la esigenza di andare oltre la fase produttiva e di collocarsi nelle realtà agroalimentari e commerciali.

Rilevato poi che la stessa Corte costituzionale ha ribadito la competenza delle Regioni in agricoltura, ma non in materia di cooperazione, l'oratore auspica che di fronte all'attuale situazione patologica si trovi una soluzione che tenga conto della evoluzione del processo di integrazione comunitaria e delle aspettative del mondo cooperativo a livello sovranazionale.

Si appella quindi al senso di responsabilità di quanti sono chiamati alla istituzione di un nuovo Ministero che sia capace di cogliere l'importanza delle imprese agricole cooperative.

Ritiene utile il contributo delle Regioni e avverte sulle difficoltà che possono derivare da un frazionamento della normativa su vari comparti.

Il dottor CAMPLI, dell'Esecutivo nazionale dell'ANCA-Lega nazionale delle cooperative e mutue - posto l'accento sull'azione imprenditoriale delle imprese cooperative e premesso che non farà riferimento a singoli disegni di legge e che ci si trova di fronte allo spettro di una frammentazione e contrapposizione decisionale ed amministrativa - pone l'esigenza di una legge costitutiva di un nuovo Ministero (non quindi di un dipartimento o di un segretariato) che abbia tre essenziali funzioni: esercitare una forte capacità di rappresentanza e tutela degli interessi nazionali in ambito comunitario ed internazionale; assicurare unicità di indirizzo e programmazione di tutto il complesso delle attività agroindustriali ed alimentari; assicurare la verifica ed il controllo delle politiche e degli interventi su tutto il territorio nazionale diretti a

conseguire un controllo di gestione che consenta alle istituzioni centrali e regionali monitoraggi ed aggiustamenti delle politiche attuate e della spesa erogata.

Osservato quindi che l'agricoltura è costituzionalmente prerogativa delle Regioni e che non serve attardarsi in una defatigante operazione di ritaglio e trasferimento di funzioni, l'oratore passa ad auspicare il raggiungimento di tre obiettivi: la istituzionalizzazione della concertazione fra Ministero e Regioni ovvero forme di partenariato sia per la politica comunitaria ed internazionale, sia per le scelte di programmazione; la definizione di un potere sostitutivo dello Stato centrale - precisandone l'ampiezza ed il limite temporale - di fronte alle ripetute incapacità amministrative gestionali delle Regioni, venendosi in questo caso a configurare un impedimento oggettivo alla realizzazione della programmazione nazionale delle politiche agricole e agroalimentari e degli impegni nazionali derivanti dai Trattati CEE; la istituzionalizzazione per legge di una sessione speciale della Conferenza Stato-Regioni, in cui definire le opzioni fondamentali della politica agroalimentare, impegnative sia per il Ministero che per le Regioni.

Conclude auspicando la riorganizzazione delle istituzioni di Governo del sistema agroalimentare anche a livello amministrativo regionale, per rendere trasparente ed efficiente l'erogazione della spesa pubblica.

Prende quindi la parola il presidente dell'Associazione generale delle cooperative italiane, OLIVIERI il quale sottolinea preliminarmente la necessità di una rapida soluzione del problema istituzionale di cui trattasi. Data la particolare importanza della questione egli crede che varrebbe la pena sperimentare l'ipotesi di istituire, secondo il sistema anglosassone, le Agenzie, puntando sulla gestione manageriale col controllo dei risultati complessivi e non dei risultati dei singoli atti.

Ricordata l'esperienza storica di tale istituto e le varie correnti dottrinarie, l'oratore passa ad evidenziare come sulla materia in esame la Comunità europea operi normalmente con atti immediatamente applicabili; il che non consentirebbe di sopravvalutare un rapporto CEE-Regioni. Più importante, a suo avviso, è il problema del controllo, che è inutile senza potere sanzionatorio.

Ricorda quindi le forti critiche a suo tempo manifestate sul disegno di legge governativo sul riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola, con particolare riferimento al problema della cooperazione, considerato dal Governo come un problema di riequilibrio finanziario e con riferimento a figure soggettive, delimitando in tal modo delle «riserve indiane». Impostazione, egli conclude, che è il frutto di una mancanza di cultura industriale, al di fuori di una seria riforma.

Il presidente MICOLINI rileva l'importanza dei contributi dati dagli ospiti, che ringrazia e congeda, dichiarando concluse le audizioni.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCLEDÌ 28 APRILE 1993

**110ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente  
de COSMO*

*Interviene il ministro del bilancio e della programmazione economica Andreatta.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)**

(Parere alla 5ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 aprile.

Il senatore CITARISTI ribadisce la necessità di maggiori informazioni circa le disposizioni recate dall'articolo 3 del provvedimento di cui si chiede la conversione in legge.

Il ministro ANDREATTA ricorda innanzitutto che la legge n. 32 del 1992 riserva un decimo dei finanziamenti agli investimenti industriali. La situazione di cui si tratta - egli avverte - è molto complessa, anche a causa delle difficoltà che incontrano le imprese interessate nel ricorso al finanziamento bancario. Precipato, infine, che l'articolo 3 è stato tardivamente inserito nel testo del decreto-legge, egli si riserva di fornire ulteriori elementi di conoscenza al riguardo - da far pervenire alla Commissione nel corso della giornata odierna - con particolare riferimento al fabbisogno che il Governo ha ritenuto necessario per concludere le operazioni di cui si tratta.

La Commissione, quindi, dopo un breve dibattito, nell'attesa delle informazioni preannunciate dal Governo decide di sospendere il seguito dell'esame del disegno di legge, che viene pertanto rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**111<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
de COSMO  
*indi del Vice Presidente*  
GIANOTTI

*Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Guarino, il sottosegretario per lo stesso dicastero Farace nonchè i sottosegretari per le poste e le telecomunicazioni Casoli e per la difesa Madaudo.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111)**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, già rinviato nella seduta del 21 aprile.

Il presidente de COSMO dà conto del nuovo parere, favorevole, espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore FERRARI il mandato di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del provvedimento, autorizzandolo nel contempo a richiedere la relazione orale.

**Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola il ministro GUARINO il quale, preliminarmente, manifesta il proprio apprezzamento per il rapporto di cordiale collaborazione a lui riservato dalla Commissione durante la sua

permanenza al Dicastero dell'industria. Rileva quindi che la costituzione del nuovo Governo avrà luogo, con ogni probabilità, entro la giornata di domani: sottopone pertanto alla valutazione della Commissione l'opportunità di rinviare alla prossima settimana la trattazione del provvedimento in titolo, per consentire al nuovo Ministro dell'industria di esprimere le proprie valutazioni al riguardo.

Il presidente de COSMO, dopo aver dichiarato, a nome della Commissione, il più sincero apprezzamento per l'operato del ministro Guarino, ricorda la decisione, precedentemente assunta, di proseguire celermente l'iter della discussione allo scopo di licenziare per l'Assemblea il provvedimento, possibilmente entro la giornata di domani. Tra l'altro, il Presidente della Commissione bilancio ha già assicurato che il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti sarà reso al più presto.

Il ministro GUARINO, preso atto dell'orientamento della Commissione, sottolinea che il decreto-legge in esame si propone, con l'articolo 2, lo scopo di provvedere al rifinanziamento degli interventi a favore delle piccole e medie imprese.

L'articolo 3, che riguarda la GEPI, contiene, sul piano sostanziale, un notevole profilo innovativo, in quanto prevede che i nuovi finanziamenti abbiano luogo attraverso anticipazioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si sofferma quindi sulla situazione di crisi delle industrie del Mezzogiorno, accentuata dal nuovo assetto che il Governo ha voluto dare al settore delle partecipazioni statali: infatti la trasformazione degli enti di gestione in società per azioni ha determinato sensibili riduzioni di organico nell'ambito delle imprese operanti nel Mezzogiorno e, tra l'altro, quelle tra esse che esercitavano attività di forniture al Ministero della difesa hanno risentito anche degli effetti negativi della crisi, conseguente ai nuovi assetti internazionali. Occorre pertanto adottare interventi urgenti a sostegno della GEPI e dell'imprenditoria meridionale. Per questo motivo, con il provvedimento in esame il Governo ha ritenuto di doversi discostare dagli indirizzi forniti dalla competente Commissione della Camera dei deputati, secondo i quali si sarebbe dovuto procedere attraverso interventi di carattere pianificatorio.

Dopo aver dato conto dell'articolo 4, relativo alla riconversione dell'industria bellica, il ministro Guarino si sofferma sull'articolo 7, con il quale si dispone l'approvazione del progetto dell'Enel per la costruzione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro. La necessità di approvare per legge tale progetto si è resa indispensabile per sovvenire a una procedura eccessivamente farraginosa. La centrale in questione richiede un investimento di 2.000 miliardi e la sua realizzazione potrà avere importanti ricadute sui comparti dell'industria dell'edilizia e delle forniture, che versano attualmente in uno stato di grave crisi.

Invita infine la Commissione a ridurre al minimo le modifiche recanti eventuali concerti interministeriali in ordine all'adozione dei vari interventi di sostegno, allo scopo di favorire la celerità delle procedure.

Sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'industria si apre un dibattito.

Il relatore MONTINI, dopo aver espresso l'opportunità di un'approfondita riflessione sulla GEPI, fa presente che l'avvenuta concessione delle anticipazioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti, prima della conversione in legge del decreto, rischia di svuotare di contenuto il presente dibattito.

La senatrice TADDEI chiede chiarimenti in ordine agli emendamenti 2.19 e 2.20 presentati dal Governo.

Il senatore MANNA si sofferma sulla grave situazione in cui versa la piana di Gioia Tauro, aggravata dalla realizzazione del porto, che ha determinato la distruzione dell'economia agricola della zona e ha pesantemente penalizzato il suo sviluppo turistico. Giudica pertanto negativamente la centrale termoelettrica.

La senatrice MAISANO GRASSI, rilevata l'assenza di un progetto globale di sviluppo industriale nella zona di Gioia Tauro, ritiene che sarebbe opportuno realizzare una centrale a metano per attenuare l'inquinamento ambientale.

Dopo che il senatore FORCIERI ha chiesto al Ministro taluni chiarimenti sull'emendamento 8.0.1, relativo all'industria cantieristica, il senatore PIERANI esprime un giudizio negativo sull'articolo 5 del decreto-legge: dubita, infatti, che il conferimento di uno stanziamento di 10 miliardi all'Automobile club d'Italia, per il soccorso stradale dei turisti stranieri, possa rappresentare una misura sufficiente a favorire lo sviluppo del turismo in Italia. Chiede quindi se, a seguito del *referendum*, non ritenga necessaria l'istituzione di un grande Ministero dell'economia nel quale dovrebbero confluire tutte le attività produttive, comprese quelle turistiche.

Il senatore LADU rappresenta l'esigenza di un commissariamento della GEPI per consentirne la ristrutturazione; ritiene altresì che i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi debbano essere preventivamente portati a conoscenza delle competenti Commissioni parlamentari.

Dopo che il senatore BALDINI ha ipotizzato un possibile contrasto del comma 5 dell'articolo 3 con la normativa in materia di privatizzazioni, il senatore CITARISTI fa presente che l'emendamento 2.20 del Governo è volto a reintrodurre l'utilizzazione del conto capitale, in contrasto con le indicazioni provenienti dalle categorie interessate: queste, infatti, si sono espresse in favore dello strumento del credito di imposta, il quale opera con maggiore celerità e trasparenza amministrativa.

Agli intervenuti nel dibattito il ministro GUARINO osserva che la necessità di una trasformazione della GEPI non è in contrasto con la

formulazione dell'articolo 3, il quale ha il limitato scopo di provvedere alla realizzazione delle misure più urgenti. Sulle questioni attinenti alla centrale di Gioia Tauro fa notare che, dopo aver ascoltato le rappresentanze sindacali e le varie autorità locali, ha preventivamente acquisito il consenso delle diverse parti sociali in ordine alla necessità dell'intervento. Il Governo è comunque disponibile a recepire qualunque altra utile indicazione circa l'utilizzazione della centrale medesima.

L'emendamento 2.20, poi, prevede lo strumento del conto capitale in alternativa al credito di imposta e non in sostituzione di esso, lasciando quindi alle imprese la scelta se ricorrere all'uno o all'altro strumento.

In conclusione esprime il proprio rammarico per non essere riuscito a portare a compimento il proprio progetto di riforma del Dicastero, basato sulla istituzione di dieci direzioni generali, su cui compiti si sofferma analiticamente. Auspica infine che il nuovo Ministro possa recepire, al riguardo, il lavoro svolto.

Su invito del presidente de COSMO, quindi, la Commissione decide di procedere - in sede informale - all'esame degli emendamenti presentati in ordine agli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

## EMENDAMENTI

### Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)

#### Art. 1.

*Dopo il comma 1, aggiungere:*

«Al fine di sostenere i livelli occupazionali, assicurare la continuità dello sviluppo e salvaguardare i soci di imprese cooperative agricole che abbiano rilasciato garanzie personali a favore delle cooperative stesse, sono stanziati 20 miliardi di limite d'impegno annuali per la durata di dieci anni a valere ed ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo al capitolo 7515 del Ministero agricoltura e foreste».

**1.1**

CHERCHI, BORRONI, TADDEI, FORCIERI, PEZ-  
ZONI, GIOVANELLI

#### Art. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 782» inserire le seguenti: «al primo periodo, dopo le parole "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole "ivi comprese operazioni di consolidamento a medio-lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi" ed».*

**2.30**

BALDINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I rientri per capitale ed interesse a valere sul fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, possono essere utilizzati, nella misura di 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, anche per la concessione di anticipazioni ad enti creditizi e a società finanziarie e di partecipazione o ad operatori, aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie e a quelle del Mediocredito centrale per l'acquisizione temporanea di partecipazione di minoranza nel capitale di rischio o, nel limite massimo di lire 20 miliardi annui, per il consolidamento di debiti a breve contratti per investimenti duraturi, di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese operanti nelle aree e nell'ambito dei settori definiti ai sensi dell'articolo 1-bis. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto fondo. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato».

**2.1**

MONTINI, LAZZARO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto il seguente comma:

“I rientri per capitale ed interessi sono utilizzati prioritariamente dal Mediocredito centrale, per un massimo di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 per la concessione di anticipazioni a enti creditizi, società finanziarie di partecipazione, alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ad altri operatori, aventi sede in Italia e autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione di tali anticipazioni, nell'osservanza della normativa comunitaria per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. I rientri di tali anticipazioni sono

utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni, con le finalità e le modalità di cui al presente comma" ».

**2.31**

BALDINI

*Al comma 2, dell'articolo 2 (5ª riga) dopo le parole: «concessione di anticipazioni» sono aggiunte le seguenti: «alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè».*

**2.2**

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

*Al comma 2, dell'articolo 2 dopo le parole: «concessione di anticipazioni» sono aggiunte le seguenti: «alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè».*

**2.3**

MONTINI

*Al comma 2, dell'articolo 2 (7ª riga) dopo la parola: «autorizzati» aggiungere le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro».*

**2.4**

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

*Al comma 2, dell'articolo 2 (7ª riga) dopo la parola: «autorizzati» aggiungere le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro».*

**2.5**

MONTINI

*Al comma 2 dell'articolo 2 (8ª riga) dopo le parole: «di piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «così come definite dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese"».*

**2.6**

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI, PELLE-  
GATTI

*Al comma 2, togliere la frase: «con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57».*

**2.7**

MONTINI

*Al comma 2, dopo le parole: «con sede in Italia», aggiungere la seguente frase: «Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazione finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi».*

**2.8**

MONTINI

*Integrare e modificare, dopo il primo periodo come segue: «Tale Fondo è altresì utilizzato per accordare la garanzia per il rischio di cambio sui prestiti in valuta contratti dalle piccole e medie imprese, entro un limite massimo del 50 per cento e comunque per un ammontare complessivo da stabilire con il decreto di cui al comma successivo, direttamente oppure tramite le società finanziarie nazionali o le strutture associative o consortili sui mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie.*

*Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo nonché le modalità di attuazione della garanzia per il rischio di cambio. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni nonché per la copertura del rischio di cambio. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato».*

**2.9**

MONTINI

*Al comma 2, quattordicesima riga, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed».*

**2.10**

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

*Al comma 2, ventesima riga, dopo le parole: «nuove anticipazioni», sono aggiunte le seguenti: «A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente articolo».*

**2.11**

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

*Al comma 2, dopo le parole: «nuove anticipazioni», sono aggiunte le seguenti: «A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio delle piccole e medie imprese di cui al presente comma è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente articolo».*

**2.12**

MONTINI

*All'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Ai fini di un coordinamento con le iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, nel decreto di cui al comma 2 il Ministro del tesoro tiene conto degli operatori finanziari già*

esistenti di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1991, n. 317».

**2.13**

CHERCHI

*Sostituire il comma 5 dell'articolo 2, con il seguente:*

«5. Il comma secondo dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: "Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui, alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

per le imprese ubicate nelle regioni italiane di cui all'allegato al regolamento CEE 2052/88 e nei territori interessati alle azioni comunitarie di sviluppo di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento CEE 2052/88:

40 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

per le restanti aree:

60 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane"».

**2.14**

MONTINI, LAZZARO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è integrato della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria».

**2.15**

MONTINI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5bis. All'articolo 1, punto 3, secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 maggio 1976, n. 350, le parole "assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazio-

nali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri", sono sostituite con le seguenti: "assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57"».

**2.16**

MONTINI, LAZZARO, BALDINI

*Il comma 6, dell'articolo 2, è così sostituito:*

«6. Il Governo è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che adeguino la totalità delle leggi nazionali in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese alla relativa "disciplina comunitaria" adottata dalla Commissione CEE il 20 maggio 1992 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. C 213 del 19 agosto 1992».

**2.17**

MONTINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa».

**2.18**TADDEI, PELLEGATTI, FORCIERI, SCHENARDI,  
PIERANI

*All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fondo istituito dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è conferita l'ulteriore somma di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994-95 destinata alla concessione dei contributi in conto capitale per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

**2.19**

IL GOVERNO

*All'emendamento 2.19, sostituire le parole da: «destinata» a «n. 317» con le seguenti: «destinati alle finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».*

**2.19/1**

CITARISTI

*All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-ter. All'articolo 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“8-bis. Il limite del 30 per cento di cui al comma 8 non si applica alle somme conferite dall'anno 1994”».

**2.20**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. In attesa dell'emanazione del provvedimento di revisione della legge 17 febbraio 1982, n. 46 relativamente al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sospese per l'anno 1993, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le riserve di riparto del Fondo sopra richiamato.

Per il medesimo anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento».

**2.21**

MONTINI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. I corrispettivi delle tariffe di esercizio nonchè per la manutenzione e gestione degli impianti sono riscossi dai Consorzi di Sviluppo Industriale in base alla disciplina del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni».

**2.22**

MONTINI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Ai Consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economico e finanziario e sul bilancio di esercizio».

**2.24**

MONTINI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. I corrispettivi delle tariffe di esercizio dei servizi nonchè corrispettivi relativi di manutenzione e gestione degli impianti sono riscossi dai Consorzi di Sviluppo Industriale in base alla disciplina del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni».

**2.23**

D'AMELIO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Ai Consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economico e finanziario e sul bilancio di di esercizio».

**2.25**

D'AMELIO

*Il comma 11 è sostituito dai seguenti:*

«2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 e al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Trento collocate ad est del fiume Piave, in ragione di 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 60 miliardi, di cui 20 miliardi per gli esercizi 1991-1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno”».

«2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

«2-ter. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 è abrogato».

**2.26**

FABRIS, PAVAN, MONTINI

*Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 (A. S. 1059) è sostituito dal seguente:*

“11. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 e al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 60 miliardi, di cui 20 miliardi per gli esercizi 1991-1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno.

2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

2-ter. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato».

**2.27**

BONO PARRINO, COPPI

*All'articolo 2 aggiungere il seguente nuovo comma:*

«È autorizzato, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, lo stanziamento straordinario di lire 10 miliardi da destinarsi al cofinanziamento nella misura del 3 per cento del costo complessivo dei progetti PERIFRA 1992, già approvati dalla Commissione delle comunità Europee».

**2.28**

MONTINI

*All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:*

«... È assegnato alla provincia di Rovigo un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 per l'avvio di iniziative di animazione economica e produttiva. Al relativo onere si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto al capitolo 9001 iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1993 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro degli anni 1993 e 1994».

**2.29**

ANDREINI, GALUPPO, PELLEGATTI, ROMEO,  
CREUSO, MINUCCI Daria, ZOSO

*Inserire il seguente articolo:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è trasformato in "conto fiscale e contributivo", restando ferma la disciplina ivi stabilita.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 nel conto fiscale e contributivo dovranno essere registrati, oltre i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto, già previsti dall'articolo 78, comma 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche i versamenti ed i rimborsi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.

3. La lettera c) del comma 31 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è così sostituita:

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno

coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali ed assistenziali per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e di contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il versamento nelle casse erariali ed in quelle degli altri enti deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Al comma 35 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: "lo stato della riscossione dei tributi" sono aggiunte le parole: "e dei contributi previdenziali ed assistenziali".

**2.0.1**

MONTINI

*Inserire il seguente articolo:*

**«Art. 2-...**

1. I datori di lavoro che vantano crediti certi liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione senza intermediazione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

2. Con successivo decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, vengono stabiliti i requisiti essenziali del documento che costituisce formale riconoscimento del debito nonchè le modalità e le procedure di cessione dei crediti».

**2.0.2**

MONTINI

*Inserire il seguente articolo:*

**«Art. 2-...**

*(Rifinanziamento Fondo per il credito agevolato al commercio)*

1. Il fondo di cui all'articolo della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concerne la disciplina del commercio, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

**2.0.3**

MONTINI, LAZZARO, BALDINI

*Inserire il seguente articolo:*

**«Art. 2-...**

*(Fondo di promozione e sviluppo del commercio)*

1. Il fondo di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1978, n. 9, convertito, con modificazioni, della legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

**2.0.4**

MONTINI, LAZZARO, BALDINI

*Inserire il seguente articolo:*

**«Art. 2-...**

1. Il termine stabilito nell'articolo unico della legge n. 191 del 10 maggio 1983, è prorogato al 31 dicembre 2000.

**2.0.5**

CREUSO

**Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo 3.*

**3.1**

ROVEDA, PERIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 maggio 1993 un decreto legislativo per attuare le seguenti linee direttive:

a) ridefinizione dell'assetto azionario della Gepi spa;

b) modificazione, in ossequio al principio che le imprese senza prospettive di autonoma sopravvivenza finanziaria devono, in questo periodo di drammatica crisi, essere chiuse, allo scopo di favorire altre iniziative in grado di generare maggiore valore aggiunto ed occupazione, dello statuto della Gepi con l'inserimento del principio che prevede

che ogni suo intervento deve sempre essere effettuato con la partecipazione finanziaria di capitale di rischio di una *merchant bank* per un ammontare che non può essere in feriore al 40 per cento del capitale dell'azienda nella quale interviene la Gepi spa; con la previsione che la Gepi non possa concedere finanziamenti se gli altri soci non concederanno altri finanziamenti pro-quota alla loro partecipazione nel capitale di rischio.

2. Le partecipazioni attualmente in portafoglio alla Gepi devono essere immediatamente riviste criticamente, e quelle per le quali non si ritiene di poter acquisire un socio finanziatore che sottoscriva almeno il 40 per cento del capitale sono poste in liquidazione entro il 31 maggio 1993. Tutte le altre partecipazioni sono poste sul mercato, e se entro il 31 dicembre 1993 la Gepi non avrà trovato un socio che sottoscriva almeno il 40 per cento del capitale, le imprese dovranno essere alienate o poste in liquidazione».

3.2

PAGLIARINI, ROVEDA

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. La GEPI spa, costituita in attuazione della legge 22 marzo 1971, n. 184, assume il compito di agenzia nazionale per il reimpiego dei lavoratori sospesi o licenziati da aziende in crisi, in procedura concorsuale o fallite, in liquidazione, e dei lavoratori risultanti non reimpiegabili nelle aziende in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. la GEPI opera altresì secondo il disposto dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per il risanamento di imprese in difficoltà finanziaria, gestionale o commerciale.

3. La GEPI interviene, in linea con la normativa comunitaria sugli aiuti alle imprese e sugli interventi nelle aree a scarso sviluppo e a declino industriale, nelle aree di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la GEPI, anche in coordinamento con l'attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

5. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI anticipazione in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 4.

6. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 4 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei

predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corriposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

7. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI spa si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

8. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impiego, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

**3.3**

CHERCHI

*I commi 1 e 6 sono soppressi.*

**3.4**

MONTINI

*Le prime tre righe del comma, sono così sostituite: «Il Governo è delegato ad emanare entro 190 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi relativi a un provvedimento organico di riordino di definizione dell'assetto azionario e delle modalità di intervento della GEPI S.p.a. In attesa di tale provvedimento organico, per consentire l'immediata attuazione di...».*

**3.5**

MONTINI

*Il comma 4 è soppresso.*

**3.6**

PAGLIARINI, ROVEDA

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

4. «Le società per azioni azioniste della GEPI S.p.a, valutano immediatamente il valore della loro partecipazione, utilizzando il criterio del patrimonio netto raccomandato nel "documento n. 8" della commissione per la statuizione dei principi contabili dei consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, e contabilizzano immediatamente l'eventuale differenza con i valori di libro».

3.7 PAGLIARINI, ROVEDA

*Sopprimere il comma 5.*

3.8 BALDINI

*Il comma 7 è soppresso.*

3.9 PAGLIARINI, ROVEDA

#### Art. 4.

*I primi sei commi dell'articolo 4 sono soppressi.*

4.1 PAGLIARINI, ROVEDA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le priorità degli interventi di cui al predetto programma sono definite nel quadro della transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa ed in relazione alla necessità ed alla urgenza dell'adempimento delle nuove missioni da parte delle forze armate».

4.2 LORETO, CHERCHI

*Il comma 7 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

«7. Al fine di promuovere e sostenere il miglioramento della situazione materiale e del quadro socio-economico nelle zone soggette alla riduzione di attività produttiva di carattere militare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma quinquennale per:

a) interventi di razionalizzazione e ristrutturazione, diversificazione e conversione produttiva delle imprese manifatturiere e impianti».

stiche operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso lo sviluppo di produzioni e prestazioni di servizi in campo civile e sociale, nelle aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento;

b) il sostegno all'attività di ricerca e sviluppo e di diffusione di applicazioni per uso civile di materiali, prodotti e processi produttivi o conoscenze di natura militare.

Il programma è realizzato con il concorso di risorse statali e regionali nonché con quelle stanziare dalla comunità europea per la riconversione dell'industria bellica.

Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 500 miliardi.

Ai fini della presente legge, i materiali di armamento sono definiti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni».

#### 4.3

FORCIERI, CHERCHI, TADDEI, GIANOTTI, PIERANI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*7-bis) Aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'industria commercio e artigianato riconosce con proprio decreto le aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali d'armamento e ne redige un elenco, ordinato secondo criteri di priorità, per consentire ai soggetti di cui al comma 8 l'accesso ai relativi benefici.

2. Si definiscono aree locali ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento le aree territoriali del Paese che rappresentano una elevata incidenza degli insediamenti produttivi riguardanti i materiali di armamento e delle installazioni logistiche militari, da cui derivi per l'economia locale una significativa difficoltà produttiva ed occupazionale, avendo particolare riferimento ai seguenti criteri:

a) rapporto tra i dipendenti delle imprese produttrici di materiali di armamento e il totale dei dipendenti del settore manifatturiero presenti nell'area;

b) al rapporto tra il fatturato specificamente attribuibile alla produzione di materiali di armamento e il fatturato totale del settore manifatturiero nell'area in questione;

c) esistenza di criticità delle aree dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e della sicurezza dei cittadini, e in particolare delle azioni previste all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990;

d) criticità dal punto di vista dell'occupazione nel settore della produzione di materiali di armamento, in particolare testimoniata da cessazione dell'attività di impresa, da vendite o liquidazioni di aziende, da richieste di ammissione al trattamento di integrazione salariale, da consistenti riduzioni del personale;

e) la presenza di insediamenti militari particolarmente rilevanti per il tessuto economico-sociale».

4.4

FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, PIERANI, GIANNOTTI

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

*«8. Soggetti beneficiari*

1. possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, con le finalità di cui al comma 7:

a) le imprese, singole o associate, operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) le società cooperative che mettono in atto attività sostitutive di produzione di materiali di armamento,

c) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e le università, gli enti pubblici e privati di ricerca, gli altri enti pubblici anche territoriali, le società finanziarie promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini del mantenimento e della diffusione delle capacità e delle conoscenze tecnologiche in possesso di imprese produttrici di materiali di armamento, possono altresì accedere ai benefici di cui alla presente legge le imprese definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge e che realizzino le finalità di cui al comma 7 attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale di aziende produttrici di materiali di armamento o di singoli rami di aziende o di gruppi di beni delle medesime.

3. Le società cooperative di cui alla lettera b) del punto 1 del comma 7 ter possono accedere ai benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, specificati nella deliberazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) del 31 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1992.

4. Per accedere ai benefici del presente titolo, le società cooperative di cui alla lettera b) del punto 1 del presente comma devono essere composte da lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiali di armamento o di parti di questi, nonché:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1, comma 2, e 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, oppure essere composte da lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

b) realizzare le finalità della presente legge mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima;

c) le società cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni e personale tecnico e amministrativo, nonché persone giuridiche, in misura rispettivamente non superiore al 25 per cento del numero dei soci o del 25 per cento del capitale sociale, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano».

4.5

FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, PIERANI, GIANNOTTI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*«8-bis) Progetti e procedure*

1. Per accedere ai benefici previsti dal comma 7 i soggetti di cui al comma 8 redigono un progetto conforme alle finalità della presente legge e allegano una dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante:

a) i principali dati economico-finanziari e relativi all'occupazione, nonché la percentuale di fatturato conseguita negli ultimi tre anni derivante dalla vendita di materiale di armamento;

b) l'indicazione dei prodotti sostitutivi ed una valutazione dei relativi mercati già esistenti o potenzialmente attivabili;

c) una stima della diminuzione della percentuale di fatturato di cui alla lettera a) conseguibile con la realizzazione del progetto a regime;

d) il livello di occupazione previsto dopo la realizzazione del progetto;

e) la diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei cittadini nell'area esterna agli stabilimenti di produzione, derivanti dalla realizzazione del progetto;

f) l'eventuale diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei lavoratori all'interno degli stabilimenti di produzione, derivante dalla realizzazione del progetto;

g) le innovazioni, di tipo tecnologico e organizzativo, connesse con la realizzazione del progetto;

h) i prodotti, i servizi, le attività di ricerca a scopi civili, sostitutivi dei materiali di armamento precedentemente prodotti o delle attività di ricerca di natura militare precedentemente svolte.

2. Le procedure e le modalità per la presentazione del progetto e della dichiarazione, nonché le modalità di controllo sull'attuazione dei progetti agevolati e sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con lo stesso decreto di cui al punto 2 sono stabilite le procedure e le modalità per la concessione dei benefici di cui al comma 8-ter.

4. Al compimento del progetto, le imprese ammesse ai benefici di cui alla presente legge presenteranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante la realizzazione del progetto stesso, articolata secondo lo schema previsto al comma 1, specificando le eventuali differenze da quanto dichiarato al momento della presentazione del progetto».

**4.6** FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, GIANOTTI,  
PIERANI

*Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:*

*«8-ter) Contributi e concessione delle agevolazioni*

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 7 possono essere concessi:

a) contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa per effettuare studi, ricerche, sperimentazioni e per realizzare prototipi e progettazioni esecutive;

b) contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e a lungo termine, calcolati in misura tale che il tasso annuo di interesse risulti pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per programmi di formazione e riqualificazione professionale.

2. Le agevolazioni di cui al punto 1 non sono cumulabili, per progetti aventi il medesimo oggetto, con i benefici previsti da altre leggi dello Stato, salvo che per i progetti presentati dalle società di cui alla lettera b) comma 8.

3. L'ammissione dei progetti alle agevolazioni di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni per valutare lo stato di attuazione dei progetti agevolati di cui alla presente legge.

5. Per le attività di controllo e valutazione di cui sopra, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dell'ufficio di coordinamento della produzione materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990 n. 185».

**4.7** FORCIERI, CHERCHI, PIERANI, GIANOTTI,  
TADDEI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. In riferimento alle esigenze infrastrutturali logistiche derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa e dalla ricollocazione sul territorio dello strumento militare, la difesa:

a) provvede a dismettere i beni demaniali militari non più funzionalmente utili, ovvero resi obsoleti per effetto dei mutamenti strategici intervenuti, previo l'accertamento delle nuove destinazioni d'uso dei beni dismessi, definite negli ambiti amministrativi locali e con gli strumenti urbanistici di competenza;

b) provvede a reinvestire i corrispondenti valori monetari ad essa accreditati accertati in base a congrua stima tecnico-erariale».

4.8

CHERCHI, TADDEI

*Il comma 10 è soppresso.*

4.9

PAGLIARINI, ROVEDA

*Dopo le parole: «29 gennaio 1992, n. 35», aggiungere: «e derivanti da alienazioni di beni in gestione al Ministero della difesa».*

4.10

CHERCHI, TADDEI

*Al comma 10, sostituire la parola: «300 miliardi», con l'altra: «51 miliardi».*

4.11

PAGLIARINI, ROVEDA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Piano di interventi straordinari Poste)*

1. Nell'ambito del programma pluriennale di riorganizzare e razionalizzazione dei servizi previsto dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 allegato al documento di programmazione economico finanziario per l'esercizio 1993, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad avviare, nel secondo semestre dell'anno 1993 l'attuazione di un piano di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi

postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postali, nonchè al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

2. Gli investimenti dovranno essere rivolti al recupero della qualità dei servizi al recupero di produttività, alla rilevazione sistematica della qualità, alla introduzione di sistemi automatici e meccanizzati nei processi di lavorazione degli oggetti e delle informazioni ed alla riorganizzazione dei servizi di trasporto e recapito.

3. Gli investimenti di cui al comma precedente sono destinati ai seguenti settori di intervento:

a) per un quarto al potenziamento ed al miglioramento dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi;

b) per un decimo al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali;

c) per un ventesimo allo sviluppo dei servizi di telematica;

d) per un quarto all'ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento ed il completamento degli impianti di meccanizzazione;

e) per un quarto all'automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonchè alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi;

f) per un decimo alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, e comunque funzionali agli interventi di cui ai precedenti settori.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle reate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie rivolte alla realizzazione degli investimenti programmati; a tal fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 50.000 milioni decorrenti, rispettivamente, dall'anno 1994 e dall'anno 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 100.000 per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uso utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (limiti di impegno). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Piano di interventi straordinari Poste)*

1. Nell'ambito del programma pluriennale di riorganizzare e razionalizzazione dei servizi previsto dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 allegato al documento di programmazione economico finanziario per l'esercizio 1993, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad avviare, nel secondo semestre dell'anno 1993 l'attuazione di un piano di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postali, nonché al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

2. Gli investimenti dovranno essere rivolti al recupero della qualità dei servizi al recupero di produttività, alla rilevazione sistematica della qualità, alla introduzione di sistemi automatici e meccanizzati nei processi di lavorazione degli oggetti e delle informazioni ed alla riorganizzazione dei servizi di trasporto e recapito.

3. Gli investimenti di cui al comma precedente sono destinati ai seguenti settori di intervento:

a) per un quarto al potenziamento ed al miglioramento dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi;

b) per un decimo al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali;

c) per un ventesimo allo sviluppo dei servizi di telematica;

d) per un quarto all'ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento ed il completamento degli impianti di meccanizzazione;

e) per un quarto all'automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi;

f) per un decimo alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, e comunque funzionali agli interventi di cui ai precedenti settori.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle reate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie rivolte alla realizzazione degli investimenti programmati; a tal fine sono autorizzati due limiti di impegno

quindicennali di lire 50.000 milioni decorrenti, rispettivamente, dall'anno 1994 e dall'anno 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 100.000 per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uso utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (limiti di impegno). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.0.2

FRANZA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Interventi per la riconversione delle aree minerarie in crisi)*

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani territoriali per la riconversione produttiva. I piani tengono conto delle incidenze dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani, finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, nonché gli interventi per la riabilitazione ambientale. Il piano riguardante l'area mineraria sarda, con particolare riguardo al comparto dei minerali non ferrosi, viene proposto per la stipula dei relativi accordi e contratti di programma entro il 30 maggio 1993.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 11 marzo 1993, n. 57 e dalla presente legge. I benefici di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 75 del 24 marzo 1993, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1929, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 221, sono soppresse le parole "fino a 50 addetti".

4. Il programma di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani di riconversione di cui al comma 1 del

presente articolo, è finanziato con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi cinquantacinque miliardi di lire, in ragione di cinque miliardi per l'anno 1993, venti miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, col capitolo 9001 dello statuto di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.3

CHERCHI

**Art. 5.**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2».

5.1

TURINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2».

5.2

PIERANI, SPOSETTI, CHERCHI, GIANOTTI, TADDEI, FORCIERI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma 2-bis possono partecipare come azionisti alle società di gestione».

5.0.3

TURINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. L'INPS può costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma e della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la

gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

*2-ter.* I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma 2-bis possono partecipare come azionisti alle società di gestione».

**5.0.4**

PIERANI, SPOSETTI, CHERCHI, GIANOTTI, TADDEI, FORCIERI

### **Art. 6.**

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 145».*

**6.1**

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

*All'articolo 6, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora si tratta di immobili appartenenti al demanio storico artistico viene sentito il Ministero delle finanze, il quale esprime valutazioni di competenza sulla priorità degli interventi, anche in relazione alle esigenze allogative degli uffici pubblici».*

**6.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1, premettere al terzo periodo: «In caso di necessità, con decreto motivato del Ministro,».*

**6.3**

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

*Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «spese di cui al comma 1», aggiungere le altre: «, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti al 1993,».*

**6.4**

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

*All'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni appartenenti al demanio storico artistico di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero delle finanze».*

**6.5**

IL GOVERNO

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «competente Ufficio centrale» aggiungere le seguenti: «nonchè il Ministero delle finanze riguardo ai beni appartenenti al demanio storico artistico di cui al comma 1».

6.6

IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ogni sei mesi» inserire le altre: «dall'inizio dei lavori» e sostituire la parola: «entro» con le altre: «non oltre».

6.7

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche gli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

6.8

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

### Art. 7.

L'articolo 7 è soppresso.

7.1

PAGLIARINI, ROVEDA

L'articolo 7 è sostituito col seguente:

«Art. 7. - Entro il 30 aprile 1993 la Regione Calabria, il Ministero dei lavori pubblici e l'Ente ferrovie spa esprimono il loro parere dettagliatamente motivato sul progetto presentato dall'ENEL in data 3 novembre 1992 per la costruzione della centrale termoelettrica da realizzare nel comune di Gioia Tauro.

In assenza di tali pareri entro il termine fissato il progetto dovrà considerarsi decaduto».

7.2

PAGLIARINI, ROVEDA

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva il progetto per la costruzione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, previa verifica che siano state integralmente rispettate le norme vigenti in materia di impatto ambientale, di localizzazione e di autorizzazione alla realizzazione delle centrali termoelettriche. Il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni ulteriore indicazione e prescrizione necessarie per la realizzazione e l'esercizio della centrale. Eventuali varianti possono essere attuate solo con la preventiva approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nessun onere è posto a carico del bilancio dello Stato».

7.3

CHERCHI, GIANOTTI, FORCIERI, TADDEI, PIERANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge di conversione, tutti gli enti, ministeri ed organismi, previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno esprimere il parere di competenza, opportunamente motivato, o le proprie richieste di modifica nel merito del progetto di cui al decreto del Ministro dell'industria e dell'artigianato del 4 febbraio 1992 e presentato dall'Enel in data 3 novembre 1992 per la costruzione da realizzare nel comune di Gioia Tauro.

Trascorso inutilmente tale termine o in assenza di tutti gli assenti previsti, il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato provvedrà, con proprio decreto, a disporre tutte le modifiche necessarie all'adeguamento del progetto per la realizzazione della centrale con alimentazione a metano e per l'adeguamento alle norme di impatto ambientale vigenti per tali opere.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta altresì ogni ulteriore indicazione e prescrizione necessaria per la realizzazione e l'esercizio della centrale.

L'Enel Spa attiva le procedure di attuazione entro trenta giorni dalla data di approvazione definitiva del progetto».

7.5

MANNA, GALDELLI, MAISANO GRASSI

*All'articolo 7, la frase: «È approvato a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il progetto», è sostituita dalla seguente: «È approvata a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, fatte salve quelle sulla sicurezza dell'impianto, il progetto».*

7.4

ROVEDA, PARISI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1 Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, si aggiungono i seguenti periodi:

“2 Le attività elettriche già esercitate dalle Imprese elettriche degli Enti locali restano affidate in concessione da parte dell'amministrazione competente. I rapporti tra le imprese di cui al comma

presente e la società concessionaria di cui al successivo articolo 15 restano regolati da convenzioni, come previsto all'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9" ».

**7.0.1**

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*Aggiungere all'emendamento 7.0.1 il seguente emendamento:*

«Sostituire al comma 1 dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: "l'ENEL rilascia» con le parole: «il Ministro dell'industria rilascia"».

**7.0.1/1**

FERRARI Karl

*Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 8-bis.**

*(Industria cantieristica ed armatoriale)*

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234 (e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431), sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.

3. Per il completamento delle procedure per il saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 30 giugno 1982, n. 361, come modificato ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 rimaste inevase per carenza di fondi è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni quale limite d'impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Versilia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, il Ministero della marina mercantile assicurerà, anche derogando a quanto disposto dal decreto ministeriale 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1991, che le imprese navalmeccaniche abbiano ottenuto i contributi per almeno una nuova costruzione sempre che la stessa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi precedenti, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile».

**8.0.1**

IL GOVERNO

**«Art. 8-ter.**

*(Contributi per le Società di navigazione)*

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare i Ministri della marina mercantile e del tesoro procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986 n. 856, con decreto interministeriale 28 febbraio 1987 e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

2. In attesa della revisione di cui al comma precedente, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986 n. 856 e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990 n. 296 convertito nella legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla sopra citata revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

3. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito nella legge 17 dicembre 1990, n. 383 è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma.

**8.0.2**

IL GOVERNO

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 28 APRILE 1993

75ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GIUGNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame: parere favorevole)  
(L 014 0 78, C 11ª, 0004)

Il presidente GIUGNI illustra il *curriculum vitae* del signor Virgilio Gallo che ritiene idoneo a ricoprire la carica per la quale è stato proposto dal Governo. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Interviene il senatore CONDARCURI che, sottolineando le doti di particolare competenza del signor Gallo - da lui personalmente conosciuto - che lo rendono adatto a rivestire la carica di Presidente del Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, dichiara che la sua parte politica voterà a favore della proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

Alle dichiarazioni del senatore Condarcuri si associano la senatrice PELLEGGATI e il senatore STEFANELLI.

Viene quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina del signor Virginio Gallo che risulta approvata con 14 voti favorevoli, un voto contrario e 3 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori ANESI, CARLOTTO, CARRARA, CONDARCURI, COVIELLO, DANIELE GALDI, DOPPIO, GIUGNI, INNOCENTI, MANFROI, MERIGGI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, PELLEGGATI, POLENTA, ROMEO, STEFANELLI e TANI.

## IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)**

Il relatore, presidente GIUGNI, nell'illustrare il provvedimento in titolo, ricorda in primo luogo che si tratta della conversione di un decreto-legge che contiene norme provenienti da differenti decreti-legge decaduti e che, più per la sua complessità che per la bontà delle norme in esso contenute, rappresenta uno degli atti più qualificanti del Ministero del lavoro nella attuale legislatura. Fa quindi presente che i tempi lasciati al Senato per l'approvazione del provvedimento sono abbastanza ristretti in quanto il decreto-legge di cui si propone la conversione scade nella prima decina di maggio. Sottolinea tuttavia che i contenuti del provvedimento non sono del tutto nuovi per la Commissione lavoro in quanto il ministro Cristofori, nell'audizione effettuata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui problemi occupazionali ancora in corso di svolgimento), ha esaurientemente illustrato le norme che sarebbero state introdotte nel provvedimento in esame. Passa quindi ad illustrare brevemente il provvedimento soffermandosi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1, relativo all'istituzione di un fondo per l'occupazione. Esprime poi perplessità sull'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati e volto all'istituzione di un fondo per lo sviluppo. Le due questioni - quella contenuta nell'articolo 1 e quella dell'articolo 1-bis - dovrebbero infatti procedere congiuntamente piuttosto che su binari paralleli, come invece sembra potersi desumere dal provvedimento in esame. Si sofferma quindi sull'articolo 1-ter, relativo alla promozione di nuove imprese giovanili ricordando che il disegno di legge n. 1013, di cui darà successivamente illustrazione, si occupa in parte della stessa materia. Illustra quindi l'articolo 3, volto a disciplinare interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale e si sofferma sull'articolo 4, riguardante norme in materia di politica per l'impiego, illustrando le modifiche apportate dalla Camera dei deputati soprattutto in materia di integrazione salariale e di mobilità. Passa quindi ad illustrare l'articolo 5, relativo ai contratti di solidarietà e l'articolo 6, volto a disciplinare misure a tutela del reddito soffermandosi in particolare sul comma 5-ter che risulta poco chiaro nella sua formulazione. Si dichiara quindi favorevole all'introduzione del comma 18-bis volto, ad un incremento dell'indennità giornaliera di disoccupazione: su tale punto però, pare esservi carenza di copertura finanziaria. Il relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 7, riguardante le norme in materia di cassa integrazione guadagni e si sofferma anche sugli articoli 8-ter e 8-quater che disciplinano nuove procedure per il collocamento obbligatorio, ricordando che la Commissione lavoro ha ormai elaborato un testo di riforma della legge sulle assunzioni obbligatorie che va in direzione diversa rispetto a quella contenuta nei due articoli sopra ricordati: pone quindi il problema di un eventuale stralcio della materia. Illustra poi brevemente l'articolo 9, riguardante interventi per la formazione

professionale, l'articolo 9-bis, relativo ai lavori stagionali, e l'articolo 9-ter, riguardante disposizioni in materia di lavoratori stranieri non comunitari che - ricorda - ha suscitato forti polemiche.

Alla fine della relazione si apre quindi una discussione sui tempi di lavoro della Commissione per l'approvazione del provvedimento nella quale interviene per primo il senatore SMURAGLIA che, pur ritenendo opportuno attendere il parere della 5<sup>a</sup> Commissione per la verifica della copertura finanziaria, fa presente la necessità di un'approvazione celere della legge di conversione del decreto-legge, a costo di procedere a tappe forzate al suo esame in Commissione.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore CONDARCURI che pone in rilievo l'attesa dei lavoratori dell'emanazione definitiva del provvedimento in esame.

Il senatore COVIELLO chiede invece di rinviare la discussione generale sul provvedimento alla prossima settimana, in ragione della grande complessità delle questioni implicate. Sottolinea inoltre come, per una materia tanto complessa, il Senato, al pari dell'altro ramo del Parlamento, debba avere i tempi sufficienti a svolgere una discussione consapevole ed approfondita.

Dello stesso avviso del senatore Coviello si dichiarano anche i senatori MANFROI e STEFANELLI.

Si dichiara invece favorevole ad iniziare immediatamente l'esame del provvedimento la senatrice PELLEGATTI che rileva come i senatori della Commissione fossero già ampiamente informati del contenuto del provvedimento. Dello stesso avviso si dichiara anche il sottosegretario D'AIMMO.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta di domani.

**Coviello ed altri: Interventi per la promozione di nuova occupazione giovanile (1013)**  
(Esame e rinvio)

Il relatore, presidente GIUGNI, illustra brevemente il provvedimento in titolo, richiamandosi parzialmente a quanto già detto nell'illustrazione del disegno di legge n. 1177 e sottolineando che gli articoli 1 e 2 si occupano della promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi e di interventi di formazione continua per i giovani disoccupati. Gli articoli 3 e 4 disciplinano invece programmi di occupazione giovanile nel settore dei beni culturali e in progetti di manutenzione di opere di pubblica utilità.

Il senatore COVIELLO propone di abbinare l'esame del disegno di legge in titolo a quello del disegno di legge n. 1177.

Si dichiara invece contrario a tale proposta, il senatore SMURAGLIA, in quanto sostiene non vi sia piena coincidenza tra il provvedimento in titolo e il disegno di legge n. 1177. Più opportuna appare quindi una trattazione specifica del primo in tempi comunque meno celeri rispetto al secondo.

Il senatore MERIGGI, a nome del Gruppo di rifondazione comunista, si associa alle dichiarazioni del senatore Smuraglia.

Posta ai voti, la proposta di esame congiunto del provvedimento in titolo con il disegno di legge n. 1177 non è accolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

53<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
TORLONTANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Sanità AZZOLINI.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144)**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente TORLONTANO avverte che sono stati presentati taluni emendamenti al decreto-legge comportanti conseguenze finanziarie. Pertanto sono stati trasmessi alla Commissione bilancio. In attesa di acquisire il parere di quest'ultima Commissione propone di sospendere i lavori della Commissione sanità.

Il sottosegretario AZZOLINI si associa alla proposta del presidente Torlontano in quanto il Ministero avverte l'esigenza di approfondire ulteriormente talune questioni. Pertanto egli chiede il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Convieni la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 28 APRILE 1993

62<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
GOLFARI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)**(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione) (Esame e rinvio)

Il relatore CUTRERA, data notizia dell'esito negativo del conflitto di competenza promosso con riguardo al provvedimento in titolo, ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato di invitare la 5<sup>a</sup> Commissione a tenere nel massimo conto il parere delle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>. Il relatore procede poi all'esame puntuale delle materie di competenza, partendo dall'articolo 3 sugli investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata: la legge n. 32 del 1992 destinava a tali interventi 430 miliardi secondo modalità che la delibera CIPE non poteva definire, perchè materia da disciplinare in via legislativa. I principi fissati dalla legge n. 32 del 1992 e quelli posti dalla relazione finale della Commissione d'inchiesta sono sostanzialmente rispettati dalla norma in esame, come già rilevato nella precedente seduta sul disegno di legge n. 1145; le priorità di cui al comma 2 sono determinate «in ordine successivo», secondo un criterio che potrebbe rivelarsi eccessivamente rigido, per cui in materia potrebbe essere utile valutare le informazioni disponibili presso l'Agensud. Il comma 6 riguarda gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 76 del 1990, tuttora disponibili presso i comuni: il dettato normativo dovrebbe meglio specificare e delimitare le finalità di impiego di tali fondi, che sono di rilevante entità; nel richiedere un maggior rigore, sarebbe utile sviluppare il contraddittorio col Governo sulla effettiva entità di tali finanziamenti concernenti l'edilizia abitativa. Tale contraddittorio sarebbe necessario anche per comprendere l'esatta portata dell'articolo 4 e in particolare della sua estensione a comuni, province o loro consorzi: tale norma destina una quota del bilancio alla

redazione di programmi e studi preliminari alla decisione di effettuare investimenti.

L'articolo 5, nell'introdurre il silenzio-assenso nella procedura di concessione edilizia semplice, modifica radicalmente l'attuale ordinamento: ciò vale anche per la ristrutturazione urbanistica, ma non per i piani di lottizzazione disciplinati in senso inverso dal comma 9. La relazione che accompagna la domanda di concessione ha valore autocertificatorio; dalle domande decorrono termini per l'indicazione del responsabile del procedimento e per la formulazione della proposta istruttoria all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale. Gli oneri sono calcolati e corrisposti in via provvisoria in base al comma 5, mentre il comma successivo dà ad una copia della domanda valore di titolo sostitutivo della concessione dopo il decorso del termine di 90 giorni; il comma 7 limita l'applicazione dell'articolo 5 ai comuni provvisti di strumento urbanistico. La responsabilità civile, di cui al comma 8 dell'articolo 5, si limita all'illegittimo diniego entro il termine, sanzionando l'efficienza dell'Amministrazione e non la mancata risposta alla domanda di concessione.

Dopo aver valutato la norma dell'articolo 7 (che introduce un obbligo comunale di risposta sui programmi integrati), il relatore si sofferma sull'articolo 12, che concerne le zone urbane a prevalenza di patrimonio edilizio pubblico: il relativo programma di recupero è volto a rimediare all'insufficienza delle relative opere di urbanizzazione, spesso in connessione col degrado di zone di abusivismo periferico; il caso di concorrenza di competenze di diverse amministrazioni pubbliche è disciplinato con la previsione dell'accordo di programma. L'articolo 13 riguarda i progetti strategici funzionali per le aree urbane: in rapporto al patrimonio pubblico, il comma 2 definisce procedure di sdemanializzazione troppo evidentemente rivolte a mere finalità fiscali, in una materia che, a suo parere, richiederebbe una disciplina legislativa e non il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; l'articolo 14 comma 3 deroga discutibilmente alla disciplina ordinaria del rapporto di pertinenza con la proprietà di cui il parcheggio è struttura servente.

L'articolo 17 risponde ad istanze provenienti dalle autorità di bacino: si integrano i poteri del Comitato istituzionale, con procedure surrogatorie; le facoltà del Segretario generale vengono poi ampliate, prevedendosi la possibilità di indire conferenze di servizi e di promuovere accordi di programma. Il comma 3, poi, sancisce la prassi, già adottata da alcune autorità di bacino, di emanare direttive rivolte alle amministrazioni interessate, in attesa dell'adozione del piano di bacino; nelle medesime circostanze, le autorità di bacino propongono misure inibitorie alle autorità competenti. L'articolo 18, che introduce una tassa di ingombro rifiuti solidi urbani, grava il gestore di discariche di oneri rilevanti, sui quali è necessario un confronto col Governo; il comma 7, poi, in prospettiva, elimina contribuzioni pubbliche alla politica delle discariche, senza prefigurare risorse alternative. L'articolo 19 snellisce le procedure del programma triennale di salvaguardia ambientale: l'impulso non è più regionale, ma è affidato ad una proposta del Ministro dell'ambiente, fatto salvo l'intervento della Conferenza Stato-Regioni prima dell'adozione della delibera CIPE.

L'articolo 21, infine, conferisce – in maniera assai innovativa – ad ogni Regione il compito di redigere piani idrici di rilevanza regionale, ignorando però che il bilancio idrico può comprendere realtà sovraregionali. Un doveroso confronto col Governo dovrà in tale materia concernere anche gli oneri di investimento ed i piani regionali di emergenza idropotabile.

Il relatore propone quindi il rinvio del seguito dell'esame onde consentire un'adeguata riflessione dei Gruppi e rendere possibile la presenza del Governo.

Il senatore ANDREINI concorda con la proposta del relatore, invitando a convocare i Ministri competenti sulle singole materie; invita altresì i Gruppi a ponderare la condotta emendativa nelle sedi successive, ricordando che l'immediata applicabilità del decreto-legge produce effetti non rimuovibili.

Il senatore PARISI Vittorio concorda con la proposta; ritiene, però, che la Commissione debba manifestare il proprio dissenso nei confronti della natura eterogenea del decreto-legge.

Favorevole al rinvio si dice anche il senatore SPECCHIA, in quanto la Commissione deve essere messa in grado di effettuare un esame approfondito anche attraverso il confronto con il Governo in via di formazione; sottolinea, del resto, l'importanza e l'ampiezza delle materie interessate dal decreto, non sempre trattate nel suo ambito nella maniera più adeguata.

Il senatore MONTRESORI propone che la Commissione dia innanzitutto un giudizio negativo sull'inserimento in un decreto-legge di norme aventi i caratteri della legge-quadro; il provvedimento, poi, incide pesantemente sui rapporti costituzionali tra Stato e Regioni e, anche sotto tale aspetto, va adeguatamente meditato.

Il senatore LEONI ritiene interessante approfondire in particolare l'esame dell'articolo 5, concordando, pertanto, con la proposta di rinvio.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente GOLFARI rinvia quindi la discussione generale ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

29ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCOGNAMIGLIO PASINI

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(R 030 0 00, C 23ª, 0006)

*(La seduta, sospesa alle ore 16,15, viene ripresa alle ore 17,15).*

Alla ripresa il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta annunciando che la Giunta tornerà a riunirsi con lo stesso ordine del giorno domani giovedì 29 aprile alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

*Presidenza del Presidente*  
VIOLANTE

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**Audizione dei magistrati componenti la direzione Nazionale Antimafia;**  
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)

**Accettazione delle dimissioni da Vice Presidente dell'on. Carlo D'Amato ed  
eventuale elezione di un Vice Presidente;**  
(A 008 0 00, B 53ª, 0005)

**Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente VIOLANTE salutando il Procuratore Nazionale dottor SICLARI, ricorda che quello odierno è il primo incontro tra i due organi.

Il dottor SICLARI, dopo aver illustrato i compiti e le funzioni assegnati dalla legge alla Direzione Nazionale Antimafia, si sofferma su un documento da lui elaborato, contenente alcune proposte di modifica alla normativa vigente e da ritenute idonee ad un migliore funzionamento della DNA.

Il dottor Pietro GRASSO, Sostituto Procuratore Nazionale, illustra la situazione dell'informatizzazione della DNA.

Il deputato TRIPODI si dichiara deluso per la mancanza di un quadro sui risultati sinora conseguiti dalla DNA. Chiede poi chiarimenti sui rapporti esistenti tra DNA e la Procura distrettuale di Bari.

Dopo un intervento del deputato TARADASH e dopo alcuni chiarimenti richiesti dal senatore BRUTTI, il deputato BORGHEZIO chiede notizie in merito alle indagini su reati di riciclaggio e sulla penetrazione mafiosa in aree non tradizionali.

Chiede poi informazioni e valutazioni in merito ai criteri di scelta delle destinazioni per il soggiorno cautelare.

Il deputato MASTELLA chiede una valutazione sull'idoneità o meno delle norme che regolano la DNA e chiarimenti sul coordinamento con la DIA. Rinnova poi la richiesta di ascoltare nuovamente in Commissione antimafia i pentiti Buscetta e Mannoia.

Dopo un intervento del deputato RIGGIO che chiede una valutazione sulla struttura nel suo insieme, il deputato FUMAGALLI chiede chiarimenti in merito alle «valutazioni dell'inerzia» ed ai collegamenti tra DNA ed il comitato antimafia del CSM.

Il senatore BOSO chiede una relazione sui motivi e sui giudici che hanno stabilito gli arresti domiciliari per Gelli nonché sulle eventuali coperture massonico-politiche di cui gode.

Chiede, inoltre, chiarimenti in merito all'invio di un mafioso al soggiorno cautelare nel comune di Terragnolo.

Dopo una richiesta di ulteriori chiarimenti sul funzionamento della DNA da parte del senatore D'AMELIO, il Presidente VIOLANTE chiede di poter avere una quadro dello stato della mafia e della risposta fornita dallo Stato area per area.

Il dottor Bruno SICLARI fornisce quindi i chiarimenti richiesti dagli intervenuti.

Intervengono quindi i sostituti procuratori dottor PALMIERI e dottor MACRÌ che forniscono ulteriori chiarimenti in merito al soggiorno cautelare ed al soggiorno obbligato.

Il senatore BRUTTI, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di rinviare ad altra data il dibattito odierno al fine di poter meglio affrontare i temi sollevati.

Non essendovi obiezioni rimane così stabilito.

Il Presidente VIOLANTE avverte che prenderà gli opportuni contatti per programmare il seguito della audizione.

Passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno ritenendo che le dimissioni da Vice Presidente presentate dal deputato D'AMATO possano essere accolte; rinnova pertanto al deputato D'AMATO i sensi della sua stima e si augura che possa continuare con lo stesso impegno l'attività nella Commissione.

Il senatore CUTRERA rinnova al deputato D'Amato la sua stima e si dichiara perplesso del contenuto della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato D'Amato.

La Commissione accetta quindi le dimissioni da Vice Presidente del deputato D'Amato.

Il Presidente VIOLANTE avverte che nella seduta di martedì prossimo si procederà alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Chiede quindi di essere autorizzato al coordinamento formale della relazione su mafia e politica approvata nella seduta del 6 aprile scorso.

La Commissione acconsente.

La Commissione approva quindi di effettuare in data 4 maggio l'audizione delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Napoli e Salerno; in data 7 maggio l'esame e la votazione finale delle relazioni sui comuni disciolti, su Gela, e su Barcellona Pozzo di Gotto; in data 10 ed 11 maggio un sopralluogo in Piemonte e Val d'Aosta, nell'ambito dell'attività del comitato sugli insediamenti in aree non tradizionali; in data 18, 19 e 20 maggio un sopralluogo a Catania e Palermo, nell'ambito dell'attività del comitato appalti; ed, infine, dal 25 al 28 maggio un sopralluogo in Campania.

(A 007 0 00, B 53<sup>a</sup>, 0003)

Il deputato MASTELLA sollecita l'audizione dei pentiti Buscetta e Mannoia.

Il Presidente VIOLANTE avverte di aver chiesto al ministro dell'Interno un quadro complessivo sulla situazione dei pentiti: nell'ambito di questa indagine potrà utilmente inserirsi questa audizione. Ricorda poi che la Commissione Agricoltura della Camera sta effettuando una indagine conoscitiva sull'AIMA dalla quale sono emersi alcuni punti di interesse per la Commissione, ritiene quindi, se non vi sono obiezioni, sia utile acquisire elementi di conoscenza su tale argomento. La Commissione concorda.

Il Presidente VIOLANTE ricorda infine che era stato stabilito di procedere all'audizione dei politici i cui nomi erano emersi nell'ambito dell'inchiesta su mafia e politica e che l'Ufficio di Presidenza gli aveva dato mandato di accertare presso l'autorità giudiziaria la presenza di eventuali elementi ostativi.

Chiede, pertanto, se non vi siano obiezioni nel procedere in tale senso. Dopo che il deputato TRIPODI ha rinnovato il suo dissenso, la Commissione concorda con la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme istituzionali**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

(Seduta antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

Nilde IOTTI

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI COMITATI «FORMA DI STATO» E  
«FORMA DI GOVERNO»*

Il Presidente Nilde IOTTI ricorda che nell'ultima seduta del 21 aprile scorso la Commissione aveva esaminato e votato alcuni emendamenti riferiti al nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione elaborato dal Comitato «Forma di Stato».

Il relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) dà conto degli esiti della riunione di ieri del Comitato costituito per l'esame degli emendamenti.

Intervengono quindi il Presidente Nilde IOTTI, il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) ed il senatore Cesare SALVI (gruppo del PDS).

La Commissione passa quindi all'esame dell'emendamento 70.62 del relatore e dell'emendamento Barbera ed altri 70.42.

Intervengono quindi i senatori Cesare SALVI (gruppo del PDS), il senatore Alma Agata CAPPIELLO (gruppo del PSI), i deputati Antonio PATUELLI (gruppo liberale), Luciano CAVERI (gruppo misto), Marco BOATO (gruppo dei verdi), Guido BODRATO (gruppo della DC), Domenico NANIA (gruppo MSI-Destra nazionale). Il relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) propone quindi di accantonare il punto 5 del primo comma del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione elaborato dal Comitato «Forma di Stato», concernente la competenza legislativa statale in materia di diritti soggettivi pubblici. Propone altresì di accantonare l'emendamento 70.62 del relatore e l'emendamento Barbera ed altri 70.42, limitatamente all'ultima parte diretta ad aggiungere un nuovo comma dopo il primo.

Dopo che il Presidente Nilde IOTTI ha fatto presente che l'ipotesi dell'accantonamento deve essere considerata del tutto eccezionale, data la prassi che la Commissione ha inteso seguire in riferimento all'esame degli emendamenti, la Commissione accoglie la proposta di accantonamento formulata dal relatore.

La Commissione respinge quindi, contrario il relatore, gli identici emendamenti Misserville ed altri 70.4 e Maccanico 70.24, nonchè gli emendamenti Misserville ed altri 70.5 e 70.6. Approva quindi l'emendamento 70.53 del relatore, diretto ad attribuire allo Stato competenza legislativa anche in riferimento ai piani di settore, in materia di programmazione economica generale. Contrario il relatore, la Commissione respinge l'emendamento Patuelli 70.30.

Dopo che il Presidente Nilde IOTTI ha fatto presente che l'emendamento Maccanico 70.50 deve intendersi assorbito, il deputato Domenico NANIA (gruppo del MSI-destra nazionale) ritira, anche a nome degli altri presentatori, l'emendamento Misserville ed altri 70.7.

Il relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), accogliendo una richiesta del deputato Bodrato, riformula il suo emendamento 70.54 in modo da prevedere espressamente anche la materia del trasporto tra quelle attribuite alla competenza legislativa dello Stato.

Intervengono quindi il deputato Luciano CAVERI (gruppo misto), il relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), il senatore Luciano GUERZONI (gruppo del PDS), i deputati Marco BOATO (gruppo dei verdi) e Guido BODRATO (gruppo della DC).

La Commissione approva quindi l'emendamento 70.54 del relatore, come riformulato e, dopo un intervento del deputato Antonio PATUELLI (gruppo liberale), approva l'emendamento 70.56 del relatore, che attribuisce allo Stato competenza legislativa in riferimento alle grandi calamità ed alle condizioni essenziali dell'igiene pubblica. Passa quindi all'esame dell'emendamento Barbera ed altri 70.42, limitatamente alla parte diretta a sostituire il punto 14 del primo comma del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione proposto dal Comitato.

Dopo interventi dei senatori Luigi COVATTA (gruppo del PSI) e Luciano GUERZONI (gruppo del PDS) e dei deputati Adriano BIASUTTI (gruppo della DC) e Luciano CAVERI (gruppo misto), il presidente Nilde IOTTI nell'imminenza di votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 11,35, riprende alle 12,05).*

Il relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) propone di riformulare l'emendamento Barbera ed altri 70.42, per la parte diretta a sostituire il punto 14 del primo comma dell'articolo 70, in modo tale da sopprimere il riferimento ai beni paesistici, in quanto categoria già ricompresa in quella dei beni culturali e naturali e da sostituire le

parole «di rilievo nazionale» con le parole «di interesse nazionale» in riferimento a quei beni.

Dopo interventi dei senatori Luigi COVATTA (gruppo del PSI) e Luciano GUERZONI (gruppo del PDS), che accoglie la riformulazione proposta dal relatore, e del deputato Antonio PATUELLI (gruppo liberale), la Commissione approva l'emendamento Barbera ed altri 70.42, come riformulato, limitatamente alla parte diretta a sostituire il punto 14 del primo comma dell'articolo 70, intendendosi pertanto assorbiti gli altri emendamenti riferiti al medesimo punto 14.

Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al punto 15 del primo comma dell'articolo 70.

Si svolge quindi un dibattito sul punto 15, in riferimento all'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di istruzione e ordinamento universitario, in cui intervengono il relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), il senatore Silvia BARBIERI TAGLIAVINI (gruppo del PDS), i deputati Luciano CAVERI (gruppo misto), Antonio PATUELLI (gruppo liberale) e Adriano BIASUTTI (gruppo della DC), il senatore Luigi COVATTA (gruppo del PSI), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo della DC) ed il senatore Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC).

Il Presidente Nilde IOTTI rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta già convocata per le ore 17,30 di oggi.

*La seduta termina alle 12,55.*

(Seduta pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*

Nilde IOTTI

*La seduta inizia alle ore 17,50.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEGLI ESITI DEI COMITATI «FORMA DI STATO» E «FORMA DI GOVERNO»

Intervengono, in riferimento al punto 15 del primo comma dell'articolo 70 della Costituzione proposto dal Comitato «Forma di Stato» ed ai relativi emendamenti, il relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), i senatori Learco SAPORITO (gruppo della DC), Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC), Francesco Enrico SPERONI (gruppo della lega nord), Romano MISSERVILLE (gruppo del MSI-destra nazionale), Luigi COVATTA (gruppo del PSI), Luciano GUERZONI (gruppo del PDS) e Gianfranco MIGLIO (gruppo della lega nord).

La Commissione respinge quindi una proposta del relatore diretta ad inserire al punto 15 le parole «ordinamenti e programmazione degli studi». Dopo ulteriori interventi del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) e del senatore Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC) la Commissione, essendosi ad essa rimesso il relatore, approva la prima parte dell'emendamento Guzzetti ed altri 70.45, diretto ad attribuire allo Stato competenza legislativa sugli ordinamenti e la programmazione generale dell'istruzione, nonché la seconda parte del medesimo emendamento nella dizione «ordinamento universitario».

Si svolge quindi un dibattito sull'attribuzione allo Stato di competenza legislativa in materia di controllo sull'istruzione privata, di cui all'emendamento Misserville ed altri 70.10: intervengono il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo della DC), invitando i presentatori a ritirare l'emendamento, i senatori Romano MISSERVILLE (gruppo del MSI-destra nazionale), Gianfranco MIGLIO (gruppo della lega nord), Francesco Enrico SPERONI (gruppo della lega nord), Luciano GUERZONI (gruppo del PDS) ed il relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI). L'emendamento Misserville ed altri 70.10 è infine ritirato.

Dopo interventi del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) la Commissione approva gli emendamenti 70.58 e 70.59 del relatore, diretti ad attribuire allo Stato competenza legislativa, rispettivamente in materia elettorale, salvo quanto disposto dall'articolo 122, e per quanto riguarda la disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativi.

Dopo interventi del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), del deputato Adriano BIASUTTI (gruppo della DC) e dei senatori Francesco Enrico SPERONI (gruppo della lega nord) e Luciano GUERZONI (gruppo del PDS) la Commissione approva gli emendamenti 70.60 e 70.61, diretti rispettivamente a prevedere la competenza legislativa statale per quanto riguarda le opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato ed l'ordinamento delle professioni.

La Commissione delibera altresì di aggiungere alla fine del primo comma le voci «statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;», di cui agli emendamenti Guzzetti ed altri 70.2, Barbera ed altri 70.42 e Maccanico 70.25, e la voce «armi ed esplosivi», di cui all'emendamento Maccanico 70.25.

La Commissione passa quindi all'esame dell'emendamento Barbera ed altri 70.42, per le parti aggiuntive di materie di competenza legislativa statale, ancora non esaminate. Dopo interventi del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), dei deputati Marco BOATO (gruppo dei verdi), Gerardo BIANCO (gruppo della DC) del senatore Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC), dei deputati Luciano CAVERI (gruppo misto), Sergio MATTARELLA (gruppo della DC), del senatore Gianfranco MIGLIO (gruppo della lega nord), del deputato Guido

BODRATO (gruppo della DC) e del senatore Luciano GUERZONI (gruppo del PDS) la Commissione delibera di accantonare l'ultima voce dell'emendamento 70.42, che attribuisce competenza legislativa allo Stato in altre materie individuate con legge costituzionale.

La Commissione passa quindi all'esame di alcune voci da inserire nell'elenco delle materie rientranti nella competenza legislativa dello Stato, proposte dal senatore Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC). Dopo interventi dei deputati Guido BODRATO (gruppo della DC), Luciano CAVERI (gruppo misto) e del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), la Commissione delibera di inserire al punto 16 la voce «assicurazioni» dopo «previdenza sociale».

Dopo ulteriori interventi del relatore Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), del senatore Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC) e del deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi), il Presidente Nilde IOTTI, concordando la Commissione, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, che avrà luogo alle 16,30, anzichè alle 10 e alle 17,30 come in precedenza stabilito.

*La seduta termina alle 19,45.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

**43<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SAPORITO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145)**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore designato Riviera, propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, in quanto in esso è prevista l'attribuzione al CIPE di competenze, in ordine alla revoca e alla nuova destinazione di finanziamenti, che appaiono improprie e che si configurano come una sorta di delega implicita.

Sottolinea anche la contrarietà della sua parte politica all'articolo 5, che determina una modificazione dell'attuale legislazione urbanistica e sul regime dei suoli.

Il senatore SPERONI ritiene che all'articolo 5 occorrerebbe prevedere specifiche sanzioni per il progettista che asseveri la regolarità di opere non conformi alle prescrizioni urbanistiche e alle norme di sicurezza e sanitarie, anche stabilendo la sospensione dallo svolgimento della professione. In tal modo si potrebbe ovviare alla scarsa efficacia delle sanzioni esistenti.

La senatrice BARBIERI considera preferibile che la Sottocommissione suggerisca alla Commissione di merito di rivedere, alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 5, l'intero sistema delle sanzioni. Conferma, in ogni caso, la propria contrarietà sul predetto articolo.

Il senatore RUFFINO osserva che il meccanismo previsto dall'articolo 1 risponde ad esigenze segnalate anche dalle regioni e dagli enti locali e precisate nel protocollo d'intesa tra Stato e regioni. È innegabile, infatti, la necessità di rendere immediatamente disponibili i finanziamenti delle opere che siano effettivamente realizzabili. Prendendo atto di tale situazione, è opportuno che la Sottocommissione esprima parere favorevole anche su tale disposizione.

Fa presente, con riferimento all'articolo 5, che le norme vigenti già prevedono un articolato sistema di sanzioni penali e amministrative.

La Sottocommissione, con la contrarietà delle senatrici BARBIERI e D'ALESSANDRO PRISCO con riferimento all'articolo 5, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

**Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159)**

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sul decreto-legge in titolo, osservando che il Governo dovrebbe essere impegnato a far sì che il restauro dell'edificio e del parco di Villa Blanc siano eseguiti sotto il diretto controllo della Sovrintendenza dei beni architettonici e culturali di Roma, che il parco venga destinato ad uso pubblico mediante assegnazione per la gestione al Comune di Roma e che gli edifici minori vengano gestiti dal Ministero dei beni culturali e ambientali e siano adibiti ad usi collettivi compatibili con la natura storico-monumentale della Villa.

La proposta è accolta dalla Sottocommissione.

**Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna (1181)**

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente SAPORITO, il quale suggerisce l'espressione di un parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RUFFINO, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145): *parere non ostativo*;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **DIFESA (4ª)**

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 9,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159).
- 

### **BILANCIO (5ª)**

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 9,30*

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 1145.

---

### **ISTRUZIONE (7ª)**

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 9,45*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159).
-

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 9 e 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (Milano).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (1140).

- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (1141).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione *(Approvato dalla Camera dei deputati)* (1177).
- COVIELLO ed altri. - Interventi per la promozione di nuova occupazione giovanile (1013).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

---

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 8,30*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme istituzionali**

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 10 e 17,30*

Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei comitati «Forma di Stato» e «Forma di Governo».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 9*

Audizione dei Presidenti dell'INPGI, del Fondo spedizionieri doganali e del Fondo imprese spedizioniere e agenzie marittime.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

*Giovedì 29 aprile 1993, ore 15*

Costituzione della Commissione.

---







